



GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 181 DEL 20/02/2023

ADUNANZA N. 162

LEGISLATURA XI

PROT. N. 209

TIPO D'ATTO: DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

ASSESSORE PROPONENTE: ANDREA MARIA ANTONINI

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

**OGGETTO: Regolamento (UE) 2021/2115, articolo 58 comma 1 lettera a). DM 16/12/2022 n. 646643. Approvazione delle disposizioni attuative dell'intervento del settore vitivinicolo della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, ai fini dell'emanazione del bando regionale per l'esercizio finanziario 2023/2024**

Il giorno 20 febbraio 2023, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- Francesco Acquaroli	Presidente
- Filippo Saltamartini	Vicepresidente
- Stefano Aguzzi	Assessore
- Andrea Maria Antonini	Assessore
- Francesco Baldelli	Assessore
- Chiara Biondi	Assessore
- Goffredo Brandoni	Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale Francesco Acquaroli.

Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Francesco Maria Nocelli.

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Andrea Maria Antonini.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Oggetto: Regolamento (UE) 2021/2115, articolo 58 comma 1 lettera a). DM 16/12/2022 n. 646643. Approvazione delle disposizioni attuative dell'intervento del settore vitivinicolo della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, ai fini dell'emanazione del bando regionale per l'esercizio finanziario 2023/2024.

### LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Settore Agroambiente – SDA AN dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente del Settore Agroambiente – SDA AN e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

CONSIDERATO il "Visto" del dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale;

VISTA la proposta del direttore del Dipartimento Sviluppo Economico;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

### DELIBERA

1. di attuare, per l'esercizio finanziario 2023/2024, l'intervento del settore vitivinicolo della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui all'articolo 58 comma 1 lettera a) del regolamento (UE) 2021/2115 e di destinare a detto intervento, nell'ambito della dotazione complessiva regionale assegnata alle Marche con decreto del Capo Dipartimento delle Politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e foreste 18 gennaio 2023 n. 23313 per lo stesso esercizio, la dotazione di € 1.500.000,00. Detta dotazione potrà essere incrementata con ulteriori risorse assegnate dal Ministero alla Regione Marche per l'esercizio finanziario 2023/2024;
2. di approvare, per l'esercizio finanziario 2023/2024, secondo le modalità e le condizioni stabilite con decreto del Ministero dell'agricoltura, sovranità alimentare e foreste 16 dicembre 2022 n. 646643, le disposizioni attuative dell'intervento della Ristrutturazione e riconversione



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

dei vigneti, come contenute nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sulla base delle quali sarà emanato il bando regionale;

3. di stabilire che gli importi massimi di contributo ad ettaro, stabiliti al paragrafo 6 dell'allegato A alla presente deliberazione, potranno essere modificati con successivo atto sulla base dell'esito dell'attività di armonizzazione dei prezziari regionali in corso di svolgimento da parte del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) incaricato allo scopo da Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e foreste;
4. di approvare, per l'esercizio finanziario 2023/2024, l'allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente le informazioni previste dagli allegati I e II di cui all'articolo 2 comma 3 del richiamato decreto ministeriale 16 dicembre 2022 n. 646643;
5. di subordinare il pagamento dei saldi ammissibili a contributo delle domande a di sostegno a fidejussione presentate nell'esercizio finanziari 2023/2024, previsti per gli esercizi 2024/2025 e seguenti, all'assegnazione delle risorse finanziarie alla Regione Marche, tramite apposito atto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e foreste, per gli esercizi finanziari di riferimento;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e foreste – Direzione generale delle politiche internazionali dell'Unione Europea - PIUE VII - Settore vitivinicolo, ad Agenzia per le erogazioni in agricoltura, Agea Coordinamento ed Organismo Pagatore.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D. Lgs. 33/2013.

**IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA**  
Francesco Maria Nocelli

Documento informatico firmato digitalmente

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**  
Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

### DOCUMENTO ISTRUTTORIO

#### Normativa di riferimento

- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
- Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recanti rispettivamente integrazioni e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo e ss. mm. e ii;
- Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino)
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 7701 del 18 luglio 2019 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) 2018/2073 e di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione del 11 dicembre 2017 inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola), come modificato da decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali 31/10/2022 n. 0555831;
- Decreto n. 6899 del 30 giugno 2020 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Legge 12 dicembre 2016, n. 238, articolo 7 comma 3, concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici);
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali 28/02/2022 n. 0093849



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

(Disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del SIAN recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120);

- Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e foreste 16 dicembre 2022 n. 646643 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e ss. mm. e ii., dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento della riconversione e ristrutturazione dei vigneti);
- Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e foreste 19 dicembre 2022 n. 649010 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm. e ii. concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli);
- Decreto del Capo Dipartimento delle Politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e foreste 18 gennaio 2023 n. 23313 (Settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2023/2024);
- Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune 2023/2027 presentato alla Commissione UE il 31 dicembre 2021 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione del 02.12.2022 C(2022) 8645 final;
- Circolare AGEA Coordinamento n. 5577 del 25/01/2023 (VITIVINICOLO – Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all'art. 58 comma 1 lettera a) per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento di ristrutturazione e riconversione e ristrutturazione dei vigneti);
- Istruzioni operative n. 11/2023 di Organismo Pagatore Agea Prot. n. 9379 del 08/02/2023 (VITIVINICOLO – Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all'art. 58 comma 1 lettera a) per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. - "Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la Riconversione e ristrutturazione vigneti" per la campagna 2023/2024);
- DGR Marche n. 1138 del 27/09/2021 (Modifica DGR 647 del 3/06/2020. Aggiornamento prezzario regionale per la fornitura di alcuni beni e servizi da applicare alle misure del PSR Marche 2014/2020 e ad interventi);
- DGR Marche n. 1797 del 27/12/2022 (Aggiornamento del Prezzario ufficiale della Regione Marche in materia di lavori pubblici – edizione 2023);
- DGR Marche n. 45 del 23/01/2023 "(Legge 12 dicembre 2016 art 7. DM 30 giugno 2022 n. 6899. Linee guida per il riconoscimento e l'iscrizione dei vigneti eroici o storici nell'Elenco regionale).

### Motivazione

Con decreto del Ministro dell'agricoltura, sovranità alimentare e foreste 16 dicembre 2022 n. 646643 (decreto ministeriale n. 646643/2022), sono state approvate le disposizioni nazionali per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento del settore vitivinicolo della Riconversione e



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

ristrutturazione dei vigneti, previsto dall'articolo 58 comma 1 lettera a) del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che modifica l'art. 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013, e inserito nel Piano Strategico Nazionale per il periodo di programmazione 2023/2027 della Politica Agricola Comune, presentato alla Commissione UE il 31 dicembre 2021 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione del 02.12.2022 C(2022) 8645 final.

L'intervento è finalizzato a migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività dell'azienda agricola nel breve e nel lungo periodo, attraverso il miglioramento dei vigneti.

Al Capo III, articoli da 61 a 72, il regolamento (UE) n. 1308/2013 come modificato dall'articolo 1 commi dal 9 al 14 del regolamento (UE) 2021/2117, definisce il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli a partire dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2045, prevedendo la possibilità di impianto e reimpianto di varietà di uve da vino solo dietro concessione di una specifica autorizzazione quando sussistano le condizioni stabilite nello stesso Capo. Il regolamento (UE) n. 1308/2013 all'art. 81, relativo alle varietà di vite, e all'art. 92, relativo alle denominazioni di origine e indicazioni di origine dei vini, è stato inoltre novellato rispettivamente dall'articolo 1 comma 15 e comma 20 del richiamato articolo 1 del regolamento (UE) 2021/2117.

Il regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016 rispettivamente integrano e recano modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 ss.mm.ii. per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo. Detti regolamenti sono abrogati a decorrere dal 16 ottobre 2023 ma continuano ad applicarsi per quanto riguarda:

- a) le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 anteriormente al 16 ottobre 2023 nell'ambito del regime di aiuto di cui agli articoli da 39 a 52 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- b) e spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate a norma degli articoli 46 e 50 del regolamento (UE) n. 1308/2013 anteriormente al 16 ottobre 2025, a condizione che, entro il 15 ottobre 2023, tali operazioni siano state parzialmente attuate e le spese sostenute ammontino ad almeno il 30 % del totale delle spese pianificate, e che tali operazioni siano pienamente attuate entro il 15 ottobre 2025.

Il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021, agli artt. 11, 12, 16, 21, 22, 23, 40, 41 e 42, integra il regolamento 2021/2115 per quanto riguarda l'intervento della Ristrutturazione e riconversione vigneti.

Con decreto del Capo Dipartimento delle Politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e foreste 18/01/2023 n. (di seguito decreto dipartimentale n. 23313/2023), nell'ambito della dotazione finanziaria nazionale di € 323.883,00, è stato definito il riparto regionale delle risorse unionali e sono state assegnate alla Regione Marche per la stessa campagna uno stanziamento complessivo di € 7.120.891 di cui



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

€ 3.822.684 destinati all'attuazione della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui trattasi.

In considerazione della rilevanza che riveste il settore vitivinicolo per la realtà produttiva della Regione Marche, tenuto conto di quanto sopra esposto, si ritiene necessario attivare per la campagna vitivinicola 2023/2024 (di seguito anche esercizio finanziario 2023/2024, con avvio il 16 ottobre 2023 e termine il 5 ottobre 2024) l'intervento della Ristrutturazione riconversione dei vigneti sulla base di quanto disciplinato dal decreto ministeriale n. 646643/2022.

Il richiamato decreto ministeriale n. 646643/2022 prevede (articolo 2 comma 2), in capo alle Regioni, l'adozione di proprie determinazioni per l'applicazione dell'intervento inerenti:

- a. la definizione dell'area o delle aree dell'intervento;
- b. la limitazione dell'intervento alle zone delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica;
- c. l'individuazione dei beneficiari tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto stesso;
- d. l'indicazione delle varietà, delle forme di allevamento e dei ceppi per ettaro;
- e. la superficie minima oggetto dell'intervento;
- f. le azioni ammissibili a finanziamento, tra quelle previste all'articolo 5 del decreto ministeriale;
- g. il periodo entro il quale le azioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti devono essere realizzate che non può superare i 3 anni dalla data di finanziabilità della domanda di aiuto e, comunque, la data di messa a dimora delle barbatelle non può essere successiva alla validità dell'autorizzazione al reimpianto;
- h. la concessione del contributo attraverso il pagamento anticipato, prima della conclusione dei lavori, o a collaudo a seguito della conclusione dei lavori con riferimento alla superficie effettivamente realizzata, in conformità all'articolo 44 del regolamento di esecuzione;
- i. le modifiche ai progetti approvati secondo quanto previsto all'articolo 53 del Regolamento delegato (UE) 2016/1149.

Inoltre, sulla base di quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 646643/2022, le Regioni, unitamente all'attuazione dell'articolo 9 dello stesso decreto ministeriale che prevede la riserva del 20% della dotazione finanziaria regionale per i "vigneti eroici" e "vigneti storici" come definiti dal decreto interministeriale n. 6899/2020 ed iscritti nell'Elenco regionale di cui all'articolo 5 comma 2 del predetto decreto interministeriale e DGR n. 45 del 23/01/2023 (DGR n. 45/2023), possono individuare i criteri di priorità facoltativi da applicare alle domande, la relativa ponderazione e le modalità di applicazione - scegliendoli tra quelli riportati nell'Allegato V al più volte citato decreto ministeriale n. 646643/2022.



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Alla luce del contesto normativo illustrato, per l'esercizio finanziario 2023/2024 si propone di stabilire che:

- a) l'aiuto per la Ristrutturazione e riconversione vigneti si applichi su tutto il territorio della Regione Marche in considerazione del fatto che la coltivazione della vite interessa la grande maggioranza del territorio regionale, che l'intero territorio regionale è interessato dalla produzione del vino ad indicazione geografica protetta "Marche" e che gran parte di esso è interessato alla produzione dei vini a denominazione di origine protetta;
- b) l'intervento sia limitato alle zone delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine (DO) o ad indicazione geografica (IG) delle Marche, in considerazione del legame di tali produzioni con il territorio regionale;
- c) i beneficiari dell'intervento siano imprenditori singoli o associati che conducono vigneti o siano titolari di autorizzazioni al reimpianto valide acquisite in forza del regolamento (UE) n. 1308/2013 ss.mm.ii e del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19/12/2022 n. 649010 o normativa previgente (decreto ministeriale 15/12/2015 n. 12272 ss.mm.ii), ad esclusione delle autorizzazioni per i nuovi impianti di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) 1308/2013 e quelle provenienti da diritti di reimpianto trasferiti da altre aziende;
- d) l'intervento riguardi tutte le varietà idonee alla coltivazione sul territorio della Regione Marche classificate nell'Elenco regionale aggiornato con decreto n. 301/PSD del 11/08/2021 sulla base all'accordo in Conferenza Stato-Regione/Province Autonome del 25 luglio 2002;
- e) siano ammesse forme di allevamento a controspalliera (cordone speronato e Guyot), fatta eccezione per gli interventi da attuare su "vigneti storici" iscritti nell'Elenco regionale di cui alla DGR n. 45/2023 finalizzati alla salvaguardia di vigneti con sistema di allevamento ad alberata, alberello e tendone e a pergola. A fine intervento i vigneti oggetto di aiuto devono avere densità pari o superiore a 2.500 ceppi/ettaro, fatte salve le norme specifiche previste dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP) delle Marche;
- f) la superficie oggetto degli interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti minima ammessa sia fissata in 0.50.00 ettari, ridotti a:
  - ettari 0.30.00, per interventi di richiedenti che, alla data di presentazione della domanda di sostegno, conducano una superficie agricola utilizzata a vigneto inferiore o uguale a tre ettari;
  - ettari 0.10.00, per il reimpianto di "vigneto eroico", in relazione alla peculiarità delle condizioni orografiche in cui si colloca;
  - ettari 0.10.00, per il reimpianto di "vigneto storico", la cui superficie minima è fissata, in considerazione delle ridotte superfici interessate;





## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

- ettari 0.10.00, per il reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie in quanto, di norma, i provvedimenti di estirpazione obbligatoria emessi riguardano superfici di esigua entità.
- g) le attività ammissibili a finanziamento, tra quelle previste dalla normativa comunitaria siano: il reimpianto finalizzato alla riconversione varietale, ivi incluso il sovrainnesto, e alla ristrutturazione, escludendo il miglioramento delle tecniche di gestione del vigneto, in quanto si ritiene necessario utilizzare le risorse regionali assegnate alla ristrutturazione e riconversione vigneti esclusivamente per la realizzazione di interventi completi sulle superfici vitate da riconvertire/ristrutturare;
- h) la concessione del contributo avvenga attraverso il pagamento a collaudo, al termine di esecuzione dei lavori, o in alternativa in forma anticipata, per un importo pari all'80% del contributo ammesso, con successivo pagamento del saldo per la rimanente quota del 20% a conclusione dei lavori e previa presentazione domanda di pagamento di saldo finale e completa;
- i) il contributo massimo erogabile per le operazioni di ristrutturazione e riconversione, che comunque non può superare il 50% dei costi effettivamente sostenuti e ammissibili a fine intervento, sia di 11.800 euro/ettaro, determinato sensi dell'articolo 8 comma 3 del decreto ministeriale n. 646643/2022, che stabilisce la soglia massima di 16.000 euro/ha, nel rispetto delle voci analitiche di costi per la realizzazione di interventi di estirpazione e impianto vigneti desunti dal Prezzario ufficiale della Regione Marche in materia di lavori pubblici - edizione 2023 approvato con DGR n. 1797 del 27/12/2022, ai quali, nei casi ammessi, si aggiunge:
- il contributo ai costi di estirpazione di € 840/ha, comprendenti il taglio della parte aerea, la rimozione dei ceppi, il distacco dei fili, la raccolta e trasporto del materiale vegetale e lo smaltimento dei materiali in discarica autorizzata;
  - la compensazione per perdita di reddito di 2.000 euro/ettaro in caso di estirpazione e reimpianto e 1.000 euro/ettaro in caso di sovrainnesto. Tale importo è calcolato sulla base della stima effettuata da ISMEA in attuazione del decreto direttoriale 8 marzo 2010 n. 2862 comunicata con nota prot. n. 4118 del 30/01/2023 e assunta a protocollo regionale al numero 0119103 del 31/01/2023.

Si popone inoltre l'elevazione del contributo del 20% per interventi di ristrutturazione e riconversione i "vigneti eroici", in conformità all'articolo 8 comma 3 del decreto ministeriale n. 646643/2022, preso atto della DGR n. 1797/2022 con la quale si stabilisce che per tali vigneti i costi di produzione possono essere maggiorati. Tale elevazione non si applica mai alla compensazione per perdita di reddito.

Con circolare prot. n. 5577 del 25/01/2023 (circolare n. 5577/2022) AGEA Coordinamento ha approvato le disposizioni nazionali di attuazione dell'intervento della Ristrutturazione e



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

riconversione vigneti in conformità alla normativa richiamata, disciplinando altresì le modalità procedurali per l'attuazione dell'intervento da parte degli Organismi pagatori.

Si rileva che nella circolare n. 5577 del 25/01/2023 si stabilisce che l'importo massimo di contributo ad ettaro di 16.000 euro/ha potrà essere aggiornato sulla base dell'esito delle indagini in corso di svolgimento da parte di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), avviate a dicembre 2022 su incarico del Ministero, al fine di armonizzare a livello nazionale i costi per l'estirpazione e per l'impianto di un vigneto dei prezzari regionali.

Atteso tuttavia che il decreto ministeriale n. 646643/2022 (articolo 4 comma 1) stabilisce che, per la campagna 2023/2024, il termine per la presentazione delle domande di sostegno alla Ristrutturazione e riconversione dei vigneti scade il 31 marzo 2023 e rilevata la necessità di garantire un congruo lasso di tempo per la presentazione delle domande di sostegno da parte dei produttori, non si ritiene possibile attendere l'esito dell'indagine di CREA su prezzari regionali per dare attuazione regionale all'intervento di cui trattasi ma si propone invece che sia data adeguata informazione circa l'ipotesi di possibilità di aggiornamento della soglia di contributo massimo ad ettaro di euro 16.000, presa a riferimento con il presente atto nello stabilire l'importo dei contributi ad ettaro sopra illustrati, che abbia risvolti sulle voci del prezzario regionale di cui alla DGR n. 1797/2022 utilizzate nella determinazione di detti importi massimi regionali.

E' opportuno pertanto prevedere che gli importi massimi di contributo ad ettaro, stabiliti al paragrafo 6 dell'allegato A alla presente deliberazione, potranno essere modificati con successivo atto sulla base dell'esito dell'attività di armonizzazione dei prezzari regionali in corso di svolgimento da parte del CREA.

Per quanto riguarda le modifiche ai progetti approvati, AGEA Coordinamento, nella propria circolare n. 5577/2022, ha previsto la possibilità di presentare le modifiche ai progetti approvati distinguendole tra varianti vere e proprie - che richiedono la preliminare autorizzazione della Regione - e modifiche minori, che non prevedono l'approvazione preventiva ma che comunque debbono essere comunicate alla Regione prima della domanda di pagamento di saldo e che saranno oggetto di esame in sede di domanda di pagamento di saldo.

Nello specifico, sono intese:

- varianti, la variazione del cronoprogramma delle attività da portare a termine; la variazione delle attività.; la variazione della modalità di erogazione dell'aiuto, la variazione del titolare (beneficiario/richiedente) nei casi di subentro nella titolarità della domanda iniziale;
- modifiche minori, la variazione delle caratteristiche del vigneto autorizzato (varietà, sesto d'impianto, forma di allevamento) e la modifica della localizzazione geografica dell'intervento (es. comune, foglio e particella).



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

La circolare n. 5577/2022, rinvia alle istruzioni operative di OP Agea la modalità e tempistiche, in funzione del tipo di variante.

Con le Istruzioni Operative n. 11/2023 del 08/02/2023 (Istruzioni Operative n. 11/2023) Organismo Pagatore AGEA (OP AGEA) ha approvato le modalità e le condizioni per l'accesso all'aiuto per la campagna 2023/2024.

Con riferimento alle variazioni, le Istruzioni operative n.11/2023 stabiliscono le tipologie di variante che è possibile apportare ai progetti ammessi, riferite esclusivamente a:

1. variazioni delle opere da eseguire, che debbono essere presentate entro e non oltre il 30/04/2023
2. variazioni della modalità di erogazione del contributo, che debbono essere presentate entro e non oltre il 15/12/2023
3. variazioni del beneficiario in caso di subentro, che debbono essere presentate
  - entro non oltre il 30 novembre 2023, per le domande con pagamento a collaudo, salvo scadenza più ristrettiva disposta dalla Regione;
  - antecedentemente i 180 gg prima della scadenza del termine presentazione domanda di saldo, per le domande con pagamento con anticipo, e perfezionata, con invio dell'appendice alla polizza fidejussoria ad OP Agea, entro 30 gg prima della scadenza del termine presentazione domanda di saldo, salvo scadenza più ristrettiva disposta dalle Regioni;
4. variazioni del cronoprogramma, che debbono essere presentate entro e non oltre i 30 giorni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione del saldo indicata in domanda di sostegno.

Le Regioni possono stabilire di ammettere nei propri atti di programmazione solo alcune delle suddette tipologie e disporre, in caso di variazioni del beneficiario in caso di subentro, scadenze più restrittive rispetto a quelle previste dalle istruzioni operative n. 11/2023: in proposito, si propone di prevedere per le domande di sostegno presentate nell'esercizio finanziario 2023/2024 tutte tipologie di variante previste da OP AGEA e i termini stabiliti dall'OP nelle proprie istruzioni operative n. 11/2023.

Considerato inoltre che il comma 4 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 646643/2022 dispone che le Regioni possano applicare alle domande ammissibili alcuni criteri di priorità tra quelli riportati nell'allegato V al decreto ministeriale stesso, per la campagna 2023/2024, sulla base delle precedenti campagne di attuazione dell'intervento, si ritiene opportuno, per la definizione della graduatoria dei soggetti ammissibili e finanziabili, avvalersi dei seguenti criteri di priorità applicabili a tutte le domande:



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

### A. Tipologia del richiedente

Criterio		Punti	Fonte documentale per la verifica dei criteri dichiarati in domanda di sostegno
1	Titolare o legale rappresentante che al momento della presentazione della domanda ha un'età compresa tra i 18 ed i 40 anni	30	Fascicolo aziendale
2	Richiedente iscritto, in qualità di socio, a Consorzi di tutela vini DOP delle Marche autorizzati ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238	30	Libro soci Consorzio di tutela vini DOP, oppure attestazione del Consorzio di tutela vini DOP

I punteggi dei criteri 1 e 2, ove applicabili, sono cumulabili. Ai fini dell'attribuzione del punteggio del criterio 2 viene considerata l'iscrizione nell'elenco soci del Consorzio di tutela vini DOP alla data di presentazione della domanda di sostegno.

### B. Riferiti a particolari situazioni aziendali

Criterio		Punti	Fonte documentale per la verifica dei criteri dichiarati in domanda di sostegno
1	Aziende con rapporto Superficie vitata/SAU maggiore del 50%	20	Fascicolo aziendale
2	Aziende localizzate in aree colpite dal sisma come delimitate dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e smi	2-a) Interventi ricadenti nelle zone montane, individuate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, all'interno delle aree colpite dal sisma	Fascicolo aziendale
		2-b) Interventi ricadenti all'interno delle aree colpite dal sisma ubicate in zone non montane ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013	

I punteggi dei criteri 1 e 2, ove applicabili, sono cumulabili. Il criterio n. 2 viene applicato quando almeno un appezzamento oggetto dell'intervento ricade in area colpita dal sisma. I punteggi dei sottocriteri 2-a) e 2-b) sono alternativi e non cumulabili.



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

A parità di punteggio, viene data la precedenza al richiedente più giovane alla data di presentazione della domanda di sostegno. Nel caso in cui si tratti di una società di persone o di capitali, l'età di riferimento è quella del legale rappresentante.

Sono finanziabili tutti i progetti collocati in posizione utile nella graduatoria di pertinenza in ordine decrescente, secondo i punteggi di priorità riconosciuti, fino alla copertura delle risorse attribuite all'attuazione della misura per l'esercizio finanziario 2023/2024.

Le spese di domande non finanziate nell'esercizio finanziario 2023/2024 non sono imputabili alla domanda di sostegno che dovesse essere ripresentata nell'annualità successiva.

In ogni caso si deve considerare che:

- non possono essere attribuite priorità non dichiarate in domanda dal richiedente;
- il punteggio richiesto non può in nessun caso essere aumentato.

Per quanto stabilito nel Prezzario ufficiale della Regione Marche in materia di lavori pubblici - edizione 2023 relativamente al capitolo 23 OPERE AGRICOLE E FORESTALI, i lavori in economia, ammissibili esclusivamente alle condizioni stabilite all'articolo 45 del regolamento delegato (UE) 2016/1149, sono riconosciuti apportando una decurtazione del 25% ai corrispondenti costi previsti nel Prezzario ufficiale.

Infine, in analogia a quanto stabilito dalla DGR n.1138 del 27/09/2021, allegato A sezione "Spese tecniche progettuali relative alle sottomisure 4.1 – 4.2 – 6.4 e altre sottomisure relative ad investimenti strutturali in cui i beneficiari sono privati, e comunque non soggetti all'applicazione delle regole sugli appalti pubblici", le spese riconducibili agli interventi di Progettazione n. 5 (Realizzazione e/o miglioramenti di impianti arborei, realizzazione di reti irrigue, sistemazioni dei terreni, recinzioni, reti antigrandine, ecc.), sono ammissibili fino al limite del 2,25 % delle spese ammissibili se adeguatamente documentate.

Alla luce dei dati storici della spesa sostenuta nella Regione per la misura Ristrutturazione e riconversione dei vigneti ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013 ss.mm.ii. negli ultimi esercizi finanziarie, appare opportuno destinare all'attuazione dell'intervento per la l'esercizio finanziario 2023/2024, nell'ambito della assegnazione complessiva per le Marche di cui al decreto dipartimentale n. 23313/2023, la dotazione di € 1.500.000,00 di cui:

- a) il 20%, pari a € 300.000,00, ai sensi dell'articolo 9 comma 1 del decreto ministeriale n. 646643/2022, è riservata agli interventi di ristrutturazione e riconversione vigneti iscritti ai sensi della DGR n. 45/2023 nell'Elenco regionale dei "vigneti eroici" e "vigneti storici" come definiti da decreto interministeriale n. 6899/2020;
- b) il 5%, pari a € 75.000,00, ai sensi dell'articolo 10 comma 3 del decreto ministeriale n. 646643/2022, è riservata agli interventi di Ristrutturazione di vigneti a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie.



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Nel caso in cui le domande relative alle lettere a) e b) non richiedano il completo impiego delle risorse riservate, queste sono destinate al finanziamento delle domande di Ristrutturazione e riconversione dei vigneti che non si avvalgono delle suddette caratteristiche.

Tali risorse non transitano sul bilancio regionale, in quanto gestite direttamente AGEA OP responsabile dell'erogazione dell'aiuto ai sensi del regolamento (UE) 2021/2116, e pertanto il presente provvedimento non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Regione.

La dotazione di € 1.500.000,00 tiene conto del pagamento dei saldi delle domande presentate a valere sulle misure Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi, RRV e Investimenti di cui rispettivamente all'articolo 45, 46 e 50 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e articolo 58 comma 1 lettera gli articoli a), b) k) del regolamento (UE) n. 2021/2115, previsti per l'esercizio finanziario 2023/2024 e potrà essere incrementata con ulteriori risorse assegnate alle Marche da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e foreste per lo stesso esercizio.

Il pagamento dei saldi ammissibili a contributo per le domande di sostegno a fidejussione presentate nell' esercizio finanziario 2023/2024, previsti per gli esercizi finanziari 2024/2025 e seguenti, è subordinato all'assegnazione delle risorse alla Regione Marche, tramite apposito atto del Ministero dell'agricoltura, sovranità alimentare e foreste, per gli esercizi di riferimento.

Sulla base di quanto sopra illustrato, tenuto conto degli esiti riunione effettuata con il tavolo di filiera vitivinicola regionale in data 23/01/2022 e successiva consultazione telematica del 10/02/2023, si ritiene necessario approvare le disposizioni regionali di attuazione dell'intervento del settore vitivinicolo della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti ai fini dell'emanazione del bando per l'esercizio finanziario 2023/2024, come contenute nell'allegato A al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale, prevedendo che gli importi massimi di contributo ad ettaro, stabiliti al paragrafo 6 dell'allegato A alla presente deliberazione, potranno essere modificati con successivo atto sulla base dell'esito dell'attività di armonizzazione dei prezziari regionali in corso di svolgimento da parte del CREA.

E' altresì necessario approvare, per l'esercizio finanziario 2023/2024, le schede relative alle specifiche tecniche, al pagamento dell'aiuto, all'elenco delle attività finanziate e demarcazione con altri fondi strutturali, secondo gli schemi contenuti negli allegati I e II al decreto ministeriale n. 646643/2022, come contenute nell'allegato B alla presente deliberazione, di cui è parte integrante e sostanziale.

Nel bando regionale, tenuto conto della normativa richiamata nel presente atto e delle disposizioni di AGEA, Area Coordinamento e Organismo pagatore sono stabiliti termini e modalità per la presentazione delle domande di sostegno/variante/pagamento di saldo della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti per l'esercizio finanziario 2023/2024, le procedure per i controlli delle predette domande nonché le disposizioni relative ai recuperi e alle penalità in applicazione del decreto ministeriale n. 646643/2022.



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

### Esito dell'istruttoria

Per quanto esposto, si propone di adottare una deliberazione di Giunta regionale finalizzata ad attivare l'intervento della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui all'articolo 58 comma 1 lettera a) del regolamento (UE) 2021/2115 e al decreto ministeriale n. 646643/2022 e approvare le relative disposizioni attuative ai fini dell'emanazione del bando regionale per le domande di sostegno presentate nella Regione Marche nell'esercizio finanziario 2023/2024.

La sottoscritta, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento

*Silvana Paoloni*

Documento informatico firmato digitalmente

### **PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AGROAMBIENTE – SDA AN**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Attesta, altresì, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio regionale.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente del Settore

*Roberto Luciani*

Documento informatico firmato digitalmente

### **VISTO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE**

Il sottoscritto, considerato il documento istruttorio e il parere reso dal dirigente del Settore Agroambiente – SDA AN., ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della LR n. 18/2021, appone il proprio "Visto".

Il dirigente della Direzione

*Lorenzo Bisogni*

Documento informatico firmato digitalmente



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

### PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. Dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il direttore del Dipartimento  
*Raimondo Orsetti*

Documento informatico firmato digitalmente

## ALLEGATI

### Allegato A:

Disposizioni regionali di attuazione del regolamento (UE) 2021/2115, articolo 58 comma 1 lettera a), ai fini dell'emanazione del bando regionale dell'intervento della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2023/2024.

### Allegato B:

Specifiche tecniche dell'intervento della Ristrutturazione e riconversione vigneti e pagamento dell'aiuto (Allegato I al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e foreste 16 dicembre 2022 n. 646643) – Campagna 2023/2024

Elenco delle azioni finanziate sull'OCM vitivinicola – Intervento della ristrutturazione e riconversione vigneti per la realizzazione o modifica di impianti viticoli (Allegato II al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e foreste 16 dicembre 2022 n. 646643) – Campagna 2023/2024.





**Disposizioni regionali di attuazione del regolamento (UE) 2021/2115, articolo 58 comma 1 lettera a), ai fini dell'emanazione del bando regionale dell'intervento della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2023/2024**

Regolamento (UE) 2021/2115, art 58 comma 1 lettera a)

Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e foreste 16 dicembre 2022 n. 646643

**1. Ambito di applicazione e area di intervento**

**2. Condizioni di ammissibilità**

- 2.1 Condizioni relative al soggetto richiedente
- 2.2 Condizioni relative all'impresa
- 2.3 Condizioni relative al progetto

**3. Tipologia di intervento**

- 3.1 Attività ammissibili
  - 3.1.1 Vigneti eroici e storici
  - 3.1.2 Reimpianto per motivi fitosanitari
- 3.2 Interventi non ammissibili

**4. Spese ammissibili e non ammissibili**

- 4.1 Spese ammissibili
- 4.2 Spese non ammissibili

**5. Criteri di sostegno**

- 5.1 Attribuzione dei criteri di priorità

**6. Importi ed aliquote di sostegno**

- 6.1 Percentuale dell'aiuto
- 6.2 Entità dell'aiuto

**7. Modalità di erogazione dell'aiuto**

**8. Variazioni progettuali**

- 8.1 Varianti
- 8.2 Modifiche minori

**9. Dotazione finanziaria**

**10. Vincoli**

**11. Demarcazione tra PSR e OCM del Settore Vitivinicolo**

**12. Disposizioni finali e di coordinamento**

## 1. Ambito di applicazione e area di intervento

A norma dell'articolo 58 comma 1 lettera a) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 - che modifica l'articolo 46 del regolamento (UE) 1308/2013 – degli artt. 11, 12, 16, 21, 22, 23, 40, 41 e 42 del regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021, degli articoli 12 e seguenti del regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016, degli articoli 7 e seguenti del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016 e del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e foreste 16 dicembre 2022 n. 646643 (decreto ministeriale n. 646643/2022), con le presenti disposizioni vengono stabiliti i criteri per l'applicazione regionale dell'intervento del settore vitivinicolo della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti finalizzata ad aumentare la competitività dei produttori di uva e vino.

La sintesi dell'intervento della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti attuato nella regione Marche è riportata nella scheda riassuntiva redatta in conformità a quanto previsto all'articolo 2, comma 3 del decreto ministeriale n. 646643/2022.

L'intervento della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2023/2024 si applica sull'intero territorio della regione Marche nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale in materia di potenziale viticolo, e relative disposizioni regionali qui richiamate, alle condizioni previste nelle presenti disposizioni.

## 2. Condizioni di ammissibilità

La mancanza di uno dei requisiti richiesti e indicati ai successivi paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3 determina l'inammissibilità o la decadenza parziale o totale della domanda di sostegno.

Può essere presentata una sola domanda di sostegno per richiedente, con richiesta di pagamento a collaudo o di pagamento su anticipo a fidejussione e di successivo saldo, fatta eccezione in caso di domande per "**vigneti eroici**" e "**vigneti storici**" (cfr. paragrafo 3.1.1) e per **reimpianto per motivi fitosanitari** (cfr. paragrafo 3.1.2) che devono figurare in apposite distinte domande.

### 2.1 Condizioni relative al soggetto richiedente

Al momento della presentazione della domanda di sostegno<sup>1</sup>, i soggetti debbono<sup>2</sup> essere imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 c.c., singoli o associati, che conducono vigneti impiantati con varietà di uve da vino classificate per la coltivazione nella Regione Marche o che detengono autorizzazioni al reimpianto di vigneti, ad eccezione delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e delle autorizzazioni per conversione di diritti di reimpianto trasferiti da altra azienda.

Possono beneficiare dell'aiuto anche coloro i quali, al momento della presentazione della domanda di sostegno, non detengono ancora autorizzazioni al reimpianto di vigneti, purché si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

---

<sup>1</sup> Le domande di sostegno, di variante e di pagamento di saldo si presentano ad Organismo Pagatore AGEA tramite le funzionalità del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN)

<sup>2</sup> Articolo 3 del decreto ministeriale n. 646643/2022

- estirpazione di vigneto già effettuata e comunicata, anche contestualmente alla domanda di sostegno all'intervento;
- destinatari di provvedimento di estirpazione obbligatoria da parte dell'Autorità competente per motivi fitosanitari.

Il richiedente, titolare o legale rappresentante, deve essere legittimato alla presentazione della domanda di sostegno e all'adempimento di tutti gli obblighi e gli oneri connessi all'adesione alla presente misura.

## **2.2 Condizioni relative all'impresa**

L'impresa, al momento della presentazione della domanda di sostegno, deve:

1. essere titolare di Partita IVA, con codice attività agricola;
2. essere iscritta al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio con codici ATECO agricoli e posizione attiva;
3. aver costituito e aggiornato il proprio Fascicolo aziendale<sup>3</sup> e Schedario viticolo<sup>4</sup>. Ai fini dell'aiuto all'intervento, il Fascicolo aziendale deve contenere aggiornate le informazioni delle superfici coltivate a vigneto e la documentazione concernente la titolarità alla conduzione delle superfici stesse. I dati degli impianti da ristrutturare devono risultare correttamente definiti e coerenti con i dati presenti nel Fascicolo aziendale e nello Schedario viticolo dell'interessato;
4. avere la disponibilità delle superfici agricole risultante da Fascicolo aziendale, sulle quali si intende realizzare l'investimento a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno e fino al completo adempimento degli impegni assunti con l'adesione all'intervento. La disponibilità deve risultare, a pena di inammissibilità della domanda di sostegno, da:
  - titolo di proprietà;
  - titolo di usufrutto;
  - contratto di affitto scritto e registrato;

<sup>3</sup> I produttori interessati all'aiuto per la ristrutturazione e riconversione vigneti devono in primo luogo costituire o aggiornare il proprio fascicolo aziendale e lo schedario viticolo presso l'Organismo pagatore competente in relazione alla residenza del richiedente, se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica.

Il DM 12 gennaio 2015, n. 162 del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali individua nel "Piano Colturale Aziendale o Piano di coltivazione" un elemento essenziale di semplificazione degli adempimenti posti a carico degli agricoltori dalla normativa comunitaria. L'articolo 9, paragrafo 3 del DM n. 162 del 12/01/2015 prevede che l'aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale sia condizione di ammissibilità per le misure di aiuto unionali, nazionali e regionali basate sulle superfici e costituisca la base per l'effettuazione delle verifiche connesse. Gli usi del suolo saranno quindi recuperati esclusivamente dal Piano di coltivazione presente nel fascicolo aziendale. Le modalità di costituzione e aggiornamento del Piano di Coltivazione sono definite nella Circolare di AGEA Coordinamento ACIU 2015 prot. N. 141 del 20 marzo 2015 e s.m.i.. La domanda, pertanto, deriva dai contenuti informativi del fascicolo aziendale e del piano di coltivazione e dagli esiti dei controlli SIGC che sono stati esercitati sui dati stessi. Al fine di eseguire tutti i controlli previsti dal SIGC, è necessario che i produttori dichiarino nel fascicolo aziendale tutte le superfici che conducono, a prescindere dal fatto che esse siano oggetto di una domanda o meno.

Sulla base della normativa nazionale è richiesto che le superfici a vigneto siano opportunamente dettagliate e verificate nell'ambito delle competenze amministrative e di controllo affidate alle Amministrazioni regionali. Pertanto è necessario che le superfici a vigneto siano opportunamente definite e verificate nell'ambito dello Schedario Viticolo Nazionale.

AGEA OP rende disponibili le informazioni contenute nel fascicolo aziendale alle Regioni e P.A. Qualora nell'ambito di una disposizione attuativa regionale vi siano necessità specifiche relative a documenti non compresi tra quelli facenti parte del fascicolo aziendale, detti documenti devono far parte integrante della domanda.

<sup>4</sup> Strumento previsto all'articolo 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 ss.mm.ii., articolo 8 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 e decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 febbraio 2022 n. 93849.

- atto di conferimento ad una società agricola o cooperativa di conduzione (nel caso di cooperative qualora le stesse non potessero far valere uno dei titoli sopra riportati)
- comodato, solo per Enti pubblici, stipulato in forma scritta, registrato e con scadenza successiva al tempo necessario all'adempimento degli impegni previsti dal bando.

Non verranno prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle sopramenzionate. Per le aziende agricole gestite dagli Istituti Tecnici Agrari la disponibilità può risultare anche dal Regio decreto che trasforma le Scuole Agrarie in Istituti tecnici agrari.

Nel caso di proprietà indivisa il richiedente dovrà allegare l'autorizzazione del/i comproprietario/i alla realizzazione dell'impianto contenente la dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, della conoscenza degli impegni e vincoli derivanti dall'adesione alla misura.

5. nel caso in cui non sia proprietaria della superficie inserita in domanda, essere inoltre in possesso del consenso del proprietario alla misura e agli impegni previsti;
6. nei casi previsti, essere in possesso di consenso dei soci o del consiglio di amministrazione all'adesione all'intervento e all'assunzione degli impegni previsti;
7. essere in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale vitivinicolo;
8. aver presentato, se dovuta, la dichiarazione di vendemmia e produzione mosto e vino relativa alla campagna vitivinicola 2022/2023 per tutte le superfici vitate aziendali. La dichiarazione deve essere presentata anche se la produzione di uva in tale campagna è stata pari a zero e anche in presenza di vigneti non produttivi in quanto di recente impianto, ai sensi dell'articolo 4 comma 5 del decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 18 luglio 2019 n. 7701 modificato da decreto 31/10/2022 n. 555831;
9. rientrare in una delle seguenti casistiche previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 come modificato da regolamento (UE) 2021/2117:
  - essere titolare di un'autorizzazione al reimpianto (per richiesta di conversione di ex diritto presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2022 e/o per estirpazione di superficie vitata, anche successiva al reimpianto anticipato);
  - aver presentato la richiesta di autorizzazione al reimpianto (per conversione presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2022 in caso di conversione di ex diritto e/o per estirpazione di superficie vitata, anche successiva al reimpianto anticipato);
  - aver presentato la comunicazione di avvenuta estirpazione di superficie vitata;
  - aver avviato la procedura amministrativa di estirpazione di superficie vitata o di sovrainnesto. In tal caso, atteso che le disposizioni regionali in ordine al potenziale viticolo non prevedono la comunicazione di intenzione di estirpare o di sovrainnestare, si considera avviata la procedura amministrativa di estirpazione di superficie vitata o di sovrainnesto con l'indicazione della superficie oggetto di

intervento dettagliata nel modello di domanda di sostegno approvato da OP AGEA, **fermo restando che le operazioni relative non siano state effettivamente iniziate, pena la non ammissibilità della spesa collegata.**

Le imprese inoltre, al momento della presentazione della domanda di sostegno, devono:

- non essere produttori che coltivano impianti illegali e/o superfici vitate prive di autorizzazione ai sensi dell'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1308/2013, come stabilito all'articolo 50 del regolamento delegato (UE) 2016/1149 e art. 40 comma 5 del regolamento delegato (UE) 2022/126;
- non essere rappresentate da soggetti ritenuti inaffidabili<sup>5</sup>;
- non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento o con presentazione di domanda di concordato o che a carico della stessa risulti pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata. Tale condizione deve permanere fino al termine dei lavori e alla presentazione della domanda di pagamento di saldo, pena la decadenza della domanda e revoca dell'aiuto concesso con applicazione della penale del 10%;
- non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 10 – *Recupero e penalità* del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 marzo 2017 n. 1411 ss.mm.ii e dell'articolo 69 comma 3 della legge 12 dicembre 2016 n. 238.

### **2.3 Condizioni relative al progetto**

Il progetto, al momento della presentazione della domanda di sostegno, deve prevedere:

- a. una descrizione dettagliata delle singole attività proposte ed il termine ultimo per la realizzazione delle stesse
- b. le attività da realizzare in ogni esercizio finanziario e la superficie interessata.

La condizione di ammissibilità contrassegnata dalla lettera b) costituisce il cronoprogramma delle attività che è commisurato alla pianificazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie regionali e deve essere esplicitato nella domanda, pena l'inammissibilità della stessa. Il cronoprogramma è vincolante sul piano finanziario ai fini della presentazione della domanda di pagamento di saldo.

Sulla base del cronoprogramma previsto nella domanda di sostegno, il richiedente è tenuto a presentare la domanda di pagamento di saldo nei termini indicati al paragrafo 7, tenuto conto che il periodo entro il quale le azioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate non può superare i 3 anni dalla data di finanziabilità della domanda di sostegno e, comunque, che la data di messa a dimora delle barbatelle non può essere successiva alla validità dell'autorizzazione al reimpianto. Pertanto le tempistiche e il cronoprogramma

---

<sup>5</sup> Sono ritenuti inaffidabili i richiedenti nei confronti dei quali, nelle ultime due campagne precedenti a quella in corso, sia stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti nell'ambito della misura Ristrutturazione riconversione dei vigneti con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli importi da parte del beneficiario. In tal caso la domanda di aiuto non potrà essere ammessa per la campagna in corso. Non si considera inaffidabile il soggetto per il quale la procedura di revoca era stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza maggiore.

delle attività devono essere compatibili con la validità delle autorizzazioni per reimpianto collegate alla domanda di sostegno.

Le azioni di riconversione e ristrutturazione devono essere finalizzate alla realizzazione di vigneti destinati esclusivamente alla produzione di vini a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP) delle Marche, in relazione all'obiettivo di privilegiare i vini che hanno un legame con il territorio, nel rispetto delle seguenti modalità tecniche:

1. i vigneti oggetto di richiesta di aiuto devono essere iscritti nello Schedario viticolo e oggetto di dichiarazione di vendemmia e produzione mosti e/o vini ai sensi del decreto ministeriale n. 7701/2019 ss.mm.ii.;
2. i "vigneti eroici" e "vigneti storici" oggetto di richiesta di aiuto devono risultare iscritti nell'Elenco regionale di cui all'articolo 5 comma 2 del decreto interministeriale n. 6899/2020 e DGR n. 45/2023 (di seguito Elenco regionale) o essere oggetto di richiesta di riconoscimento e di iscrizione nell'Elenco regionale alla data di presentazione della domanda di sostegno all'intervento della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti; in tale seconda ipotesi l'esito della richiesta di iscrizione nell'Elenco regionale determina l'esito dell'istruttoria della domanda di aiuto alla Ristrutturazione e riconversione;
3. la superficie minima per domanda di sostegno è fissata in **0.50.00 ettari** per tutte le attività della TABELLA n. 1 delle presenti disposizioni, ridotta a:
  - ettari **0.30.00**, in caso di interventi di richiedenti che, alla data di presentazione della domanda, conducano una superficie agricola utilizzata a vigneto inferiore o uguale a tre ettari;
  - ettari **0.10.00**, in caso di:
    - reimpianto di "vigneti eroici" iscritti nell'Elenco regionale (cfr. paragrafo 3.1.1);
    - il reimpianto di "vigneti storici" iscritti nell'Elenco regionale (cfr. paragrafo 3.1.1);
    - il reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie (cfr. paragrafo 3.1.2).

Tali superfici minime debbono essere rispettate e riscontrate in fase di controllo di domanda di sostegno e di pagamento di saldo, pena la non ammissibilità della domanda di pagamento di saldo e recupero del contributo eventualmente erogato maggiorato del 10%;

4. le varietà di uve da vino utilizzate debbono essere comprese tra le varietà riconosciute idonee alla coltivazione, come classificate nella regione Marche in conformità all'Accordo tra il MIPAAF e le Regioni e le Province Autonome del 25 luglio 2002;
5. il materiale vivaistico da utilizzare nelle operazioni di Riconversione e di ristrutturazione deve essere prodotto nel rispetto del decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 16 concernente "*Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117,*

per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625" ed appartenere alla categoria del materiale di moltiplicazione certificato (ex artt. 3 e 22 comma 1 lettera c) e materiali di produzione Standard (ex artt. 3 e 22 comma 1 lettera d). A tal fine farà fede quanto riportato nella fattura di acquisto del materiale e quanto riportato nelle etichette apposte su ogni imballaggio o mazzo di barbatelle che deve essere conservata in azienda per almeno un anno ed esibita, a richiesta, durante il controllo in loco, nonché altra documentazione ufficiale fornita dal beneficiario.

Non è ammesso il reimpiego di materiale aziendale autoprodotta, fatta salva l'autorizzazione alla produzione in conto lavorazione di cui all'art 26 del D.lgs 16/2022.

Le barbatelle o altro materiale vegetale utilizzato nell'impianto richiesto a contributo con il presente intervento settoriale devono essere fornite da Ditte autorizzate dal competente Servizio Fitosanitario o iscritte nel Registro Ufficiale degli Operatori professionali (cd. RUOP) della Regione Marche secondo quanto riportato nella normativa fitosanitaria vigente.

L'utilizzo di materiale vivaistico ottenuto in ambito aziendale e/o di materiale fornito da Ditte non autorizzate dal Servizio Fitosanitario o non iscritto al RUOP e l'assenza di indicazioni esaustive in fattura e/o delle etichette di tutte le barbatelle piantate, costituisce motivo di inammissibilità dell'intervento interessato.

6. i vigneti debbono essere realizzati utilizzando forme di allevamento a controspalliera (Guyot, cordone speronato) tali da permettere un agevole uso delle macchine operatrici. Tali forme sono ritenute infatti le più adatte ad una produzione di qualità per la peculiarità dei vitigni e le caratteristiche ambientali degli ambienti viticoli marchigiani. Fanno eccezione le forme di allevamento impiegate per interventi su "vigneti storici", di cui al paragrafo 3.1.1 delle presenti disposizioni, che debbono essere reimpiantati prevedendo la forma di allevamento tradizionale che ne ha consentito il riconoscimento ed iscrizione nell'Elenco regionale;
7. nel caso di azioni con interventi di sovrainnesto, i vigneti debbono:
  - essere ben strutturati;
  - avere caratteristiche in linea con le indicazioni dettate nel presente atto;
  - essere impiantate con varietà che non risultino adeguate ad ottenere vini a DOP o a IGP delle Marche richiesti dal mercato;
  - avere età inferiore o uguale a 10 anni;
  - avere densità pari o superiore a 2.500 piante per ettaro, purché l'intervento riguardi almeno il 70% dei ceppi esistenti.
8. i vigneti oggetto di Ristrutturazione e riconversione, a fine intervento devono:
  - avere densità pari o superiore a 2.500 ceppi/ettaro, fatte salve le norme specifiche previste dagli specifici disciplinari di produzione dei vini a DOP e a IGP delle Marche;

- essere iscritti nello Schedario viticolo e risultare idonei alla produzione di vini a DOP o a IGP delle Marche;
- rispettare le condizioni contenute nei disciplinari di produzione dei vini a DOP e IGP delle Marche indicate nella domanda di sostegno approvata;
- essere razionali e idonei alla meccanizzazione parziale o integrale e la relativa tipologia impiantistica dovrà prevedere strutture portanti in grado di sostenere i diversi livelli di meccanizzazione (parziale o totale). Fanno eccezione i “vigneti storici” che comunque debbono essere impiantati prevedendo l’utilizzo esclusivo di pali di legno;
- in caso di “vigneti eroici” e “vigneti storici”, di cui ai paragrafi 3.1.1 e 3.1.2, mantenere il riconoscimento che ne ha consentito l’iscrizione nell’Elenco regionale.

In caso di reimpianto di “vigneti eroici” e “vigneti storici” iscritti nell’Elenco regionale (cfr. TABELLA n.1 – Attività EA.1, EA.3, E.A.4, SA.1, SA.3, S.A.4, EB.1, E.B.3), per quanto riguarda le modalità tecniche, si fa riferimento inoltre alle disposizioni approvate con decreto interministeriale n. 6899/2020, all’articolo 9 del decreto ministeriale n. 646643/2022 e al paragrafo 3.1.1 delle presenti disposizioni.

In caso di reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie (cfr. TABELLA n. 1 – Attività D.1), per quanto riguarda le modalità tecniche si fa riferimento inoltre all’articolo 10 del decreto ministeriale n. 646643/2022 e al paragrafo 3.1.2 delle presenti disposizioni.

Il reimpianto di “vigneti eroici” e “vigneti storici” iscritti nell’Elenco regionale e il reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie va comunque inteso come reimpianto di una superficie vitata in produzione ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.

### **3. Tipologia di intervento**

#### **3.1 Attività ammissibili**

Sono ammissibili le seguenti attività:

- a. la riconversione varietale, che consiste:
  1. nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
  2. nel sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo. L’attività a.2) non prevede l’utilizzo di cloni della stessa varietà, pertanto la sostituzione di un clone con un altro della stessa una varietà, ai fini del presente atto, non è considerato intervento di Sovrainnesto e non è ammesso al contributo.
- b. la ristrutturazione, che consiste:



3. nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione sia per ragioni climatiche ed economiche;
4. nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto.

Le attività di cui alle lettere a) e b) si realizzano attraverso le seguenti azioni:

i. Reimpianto di una superficie vitata:

- mediante l'utilizzo di una autorizzazione al reimpianto in possesso del beneficiario in corso di validità;
- con l'impegno ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie, in conduzione sul Fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di sostegno;
- estirpando un vigneto presente sul Fascicolo aziendale con successiva acquisizione della relativa autorizzazione al reimpianto;
- mediante conversione di un diritto di reimpianto iscritto nel Registro nazionale a condizione che la richiesta di conversione sia avvenuta entro e non oltre il 31 dicembre 2022 e il diritto non provenga da trasferimento da altra azienda;

ii. Sovrainnesto.

Gli interventi che variano il potenziale viticolo aziendale devono essere realizzati nel rispetto delle disposizioni regionali riguardanti il controllo del potenziale viticolo comunitario, nazionale e regionale vigente.

### 3.1.1 Vigneti eroici e storici

Ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale n. 646643/2022 sono previsti aiuti per interventi sui vigneti definiti come "storici" e/o "eroici" ai sensi del decreto interministeriale n. 6899/2020 ed iscritti nell'Elenco regionale di cui alla DGR n. 45/2023 o oggetto di richiesta di iscrizione in detto Elenco alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Nello specifico, in conformità alla DGR n. 45/2023, si definisce:

- **Vigneto eroico**, il vigneto di cui all'articolo 2 comma 1 e articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto interministeriale n. 6899/2020 come disciplinato da DGR n. 45/2023, avente almeno uno dei seguenti requisiti:
  - pendenza media del terreno superiore al 30%,
  - altitudine media superiore ai 500 metri sul livello del mare, ad esclusione dei vigneti situati su altopiani. Si definisce un vigneto situato in "altopiano" se localizzato ad una altitudine (media) superiore a 500m e con pendenza (media) inferiore al 4%;
  - sistemazione degli impianti viticoli su terrazze e gradoni,
- **Vigneto storico**, il vigneto di cui all'articolo 2 comma 2 e articolo 3 comma 1 lettera b) e comma 2 del decreto ministeriale 30 giugno 2020 n. 6899 come disciplinato da DGR n. 45/2023, la cui presenza è segnalata in una determinata superficie in data antecedente al 1960 e avente contestualmente i seguenti requisiti:

- utilizzo di forme di allevamento tradizionali (alberata con tutori vivi, alberello, cordone speronato, Guyot e sue varianti, pergola, tendone);
- presenza di sistemazioni idraulico-agrarie storiche o di particolare pregio paesaggistico (terrazzamento, ciglionamento, rittochino, cavalcapoggio, girapoggio, spina).

È riconoscibile come “storico” anche un vigneto che era presente prima del 1960 e che nel periodo successivo al 1960 è stato estirpato e reimpiantato sulla medesima superficie con le medesime caratteristiche del vigneto precedente e se sono presenti le forme di allevamento tradizionali del luogo o le sistemazioni idrauliche agrarie storiche o di pregio paesaggistico sopra elencate.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del citato DM n. 6899/2020, sono altresì definiti “storici” le superfici vitate:

- a) appartenenti a paesaggi iscritti nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico, purché la viticoltura costituisca la motivazione dell’iscrizione e i vigneti presentino le caratteristiche principali dell’iscrizione;
- b) afferenti a territori che hanno ottenuto dall’UNESCO il riconoscimento di eccezionale valore universale e ove il criterio di iscrizione nella lista dei siti UNESCO si riferisca esclusivamente o in modo complementare alla viticoltura;
- c) ricadenti in aree oggetto di specifiche leggi regionali o individuate dai piani paesaggistici volte alla conservazione e valorizzazione di specifici territori vitivinicoli.

I vigneti ricadenti nei territori individuati da tali istituzioni assumono il carattere di “storicità” anche se reimpiantati in periodi successivi al 1960, ma solo su superfici già interessate da vigneti prima di tale data. Il riconoscimento attribuito dalle istituzioni sopracitate, riguarda l’intera area, a cui viene riconosciuta una valenza storico-paesaggistica-culturale che va salvaguardata e conservata; proprio per tale valenza, non possono essere realizzati nuovi impianti su superfici dove storicamente non era presente il vigneto.

Ai sensi dell’articolo 9 comma 3 del decreto ministeriale n. 646643/2022, i beneficiari dell’aiuto per l’intervento della Ristrutturazione e riconversione dei “vigneti eroici” e/o “vigneti storici”, si impegnano ad eseguire eventuali modifiche degli elementi caratterizzanti il paesaggio viticolo nel modo meno invasivo e il più rispettoso possibile della tradizione locale, per il mantenimento dei requisiti del riconoscimento di vigneto eroico e/o storico ed iscrizione nell’Elenco regionale.

In caso di “vigneti eroici” il reimpianto può avvenire sulla stessa superficie che ha dato origine all’iscrizione nell’Elenco regionale e in altra superficie, a condizione che sia garantito il possesso dei requisiti per l’iscrizione nell’Elenco regionale, mediante utilizzo di tutte le varietà idonee alla coltivazione nella regione Marche.

In caso di “vigneti storici” il reimpianto deve avvenire nella stessa superficie che ha dato origine all’iscrizione nell’Elenco regionale e debbono essere:

- mantenute la stessa forma di allevamento e sistemazioni idraulico-agrarie del vigneto originario iscritto nell'Elenco regionale;
- utilizzati vitigni autoctoni o di antica coltivazione tipicamente usati nella zona o consentiti dagli specifici disciplinari di produzione di vini a DO/IG dell'area in cui è ricompreso il vigneto;
- utilizzati pali di legno.

### 3.1.2 Reimpianto per motivi fitosanitari

Ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (UE) n. 1308/2013 ss.mm.ii. e dell'articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2016/1149, i produttori accedono all'intervento di reimpianto per motivi fitosanitari solo a seguito di un provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dal Settore Fitosanitario Regionale.

Il provvedimento di estirpazione obbligatoria contiene, almeno, i seguenti elementi:

- l'indicazione, ove previsto, del produttore destinatario del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
- l'indicazione del o degli organismi nocivi che hanno colpito la superficie vitata oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria tra quelli indicati all'allegato II al decreto ministeriale n. 646643/2022;
- la localizzazione della o delle superfici vitate colpite dall'infestazione oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
- l'indicazione dell'esatta superficie vitata, espressa in ettari, interessata dal provvedimento;
- i termini entro i quali effettuare l'estirpazione obbligatoria.

Il provvedimento di cui sopra è trasmesso, contestualmente alla sua adozione, alla Struttura regionale competente per l'accoglimento delle domande della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti e per conoscenza al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e foreste – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione generale delle Politiche Internazionali e dell'Unione Europea – PIUE VII.

La documentazione attestante le infestazioni è conservata presso il Settore Fitosanitario Regionale e tenuta a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali.

La domanda di sostegno per reimpianto per motivi fitosanitari viene presentata nel rispetto delle procedure contenute nel bando regionale ed il livello del sostegno corrisponde a quello di un normale reimpianto come riportato in TABELLA n. 2.

Il reimpianto per motivi fitosanitari è effettuato con le medesime varietà di uva da vino estirpate o con varietà diverse purché tra quelle riconosciute idonee alla coltivazione per la Regione Marche ed avviene nei termini previsti al paragrafo 7.

**Le spese di estirpazione dei vigneti oggetto di provvedimento di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari e la compensazione delle perdite di reddito conseguenti all'estirpazione non costituiscono mai una spesa ammissibile.**

Di seguito, in TABELLA n.1 è riportato il riepilogo delle attività ammissibili all'aiuto nella Regione Marche per la campagna 2023/2024.

**TABELLA n. 1: ATTIVITÀ AMMISSIBILI**

ATTIVITÀ	DESCRIZIONE	CODICE
<b>A</b> <b>Riconversione</b> <b>varietale</b>	ESTIRPAZIONE di vigneto con varietà di vite non rispondenti al mercato e REIMPIANTO di vigneto realizzato sullo stesso o su altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite ritenuta di maggior interesse enologico e commerciale	A.1
	REIMPIANTO del vigneto realizzato sullo stesso o su altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite ritenuta di maggior interesse enologico e commerciale	A.2
	REIMPIANTO ANTICIPATO di vigneto, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite ritenuta di maggior interesse enologico e commerciale	A.3
	SOVRAINNESTO di vigneto, ritenuto già razionale per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo, con diversa varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale	A.4
	ESTIRPAZIONE di “vigneto eroico” iscritto nell’Elenco regionale con varietà di vite non rispondenti al mercato e REIMPIANTO di “vigneto eroico” realizzato sullo stesso, o su altro appezzamento a condizione che questo abbia i requisiti per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei vigneti eroici, con o senza la modifica del sistema di allevamento, <u>di una diversa varietà di vite</u> ritenuta di maggior interesse enologico e commerciale	EA.1
	REIMPIANTO ANTICIPATO di “vigneto eroico” iscritto nell’Elenco regionale, con o senza la modifica del sistema di allevamento, <u>di una diversa varietà di vite</u> ritenuta di maggior interesse enologico e commerciale, a condizione che l’appezzamento oggetto di reimpianto abbia i requisiti per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei vigneti eroici	EA.3
	SOVRAINNESTO di “vigneto eroico” iscritto nell’Elenco regionale ritenuto già razionale per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo, <u>con diversa varietà di vite</u> di maggior interesse enologico e commerciale	EA.4
	ESTIRPAZIONE di “vigneto storico” iscritto nell’Elenco regionale con varietà di vite non rispondenti al mercato e REIMPIANTO di “vigneto storico” realizzato sullo stesso appezzamento e con la stessa forma di allevamento e stessa sistemazione idraulico-agraria del vigneto iscritto nell’Elenco regionale, mediante utilizzo <u>di diversa varietà di vite ritenuta di maggior interesse enologico e commerciale, purché autoctona o tradizionale della zona, modifica del sesto e utilizzo di pali di legno</u>	SA.1

ATTIVITÀ	DESCRIZIONE	CODICE
	SOVRAINNESTO di “vigneto storico” iscritto nell’Elenco regionale ritenuto già razionale per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo, <u>con diversa varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale purché autoctona o tradizionale della zona</u>	SA.4
<b>B</b> <b>Ristrutturazione</b>	ESTIRPAZIONE di vigneto e REIMPIANTO del vigneto: <ul style="list-style-type: none"> <li>in diversa collocazione in posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per esposizione sia per ragioni climatiche e economiche;</li> <li>sullo stesso appezzamento ma con modifica alla forma di allevamento o sesto di impianto</li> </ul>	B.1
	REIMPIANTO del vigneto <ul style="list-style-type: none"> <li>con diversa collocazione in posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per esposizione sia per ragioni climatiche ed economiche;</li> <li>sullo stesso appezzamento ma con modifica alla forma di allevamento o sesto di impianto</li> </ul>	B.2
	REIMPIANTO ANTICIPATO del vigneto in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per esposizione sia per ragioni climatiche ed economiche	B.3
	ESTIRPAZIONE di “vigneto eroico” iscritto nell’Elenco regionale e REIMPIANTO di “vigneto eroico”: <ul style="list-style-type: none"> <li><u>con diversa collocazione</u> in posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per esposizione sia per ragioni climatiche e economiche, a condizione che l’appezzamento oggetto di reimpianto abbia i requisiti per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei vigneti eroici;</li> <li>sullo stesso appezzamento ma con modifica della forma di allevamento o sesto di impianto</li> </ul>	EB.1
	REIMPIANTO ANTICIPATO del vigneto con posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per esposizione sia per ragioni climatiche ed economiche, a condizione che l’appezzamento oggetto di reimpianto abbia i requisiti per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei vigneti eroici;	EB.3
<b>D</b>	REIMPIANTO di vigneto a seguito di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari	D.1

### 3.2 Interventi non ammissibili

Il regime di aiuto alla Ristrutturazione e riconversione vigneti non si applica:

- al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, intendendosi in tal senso il reimpianto sulla stessa superficie, con la stessa varietà, secondo la stessa forma di allevamento o sesto di impianto quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale (cfr. articolo 46, paragrafo 3, del regolamento UE n. 1308/2013 ss.mm.ii.).

- alla normale gestione dei vigneti (cfr. articolo 14 del regolamento delegato UE 2016/1149);
- ad interventi relativi a superfici vitate impiantate prive di autorizzazione ai sensi dell'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1308/2013 ss.mm.ii.;
- ad interventi realizzati nella totalità o in parte su "superfici vitate abbandonate" come definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017, ovvero realizzati su una superficie vitata che non è regolarmente sottoposta a pratiche colturali destinate a ottenere un prodotto commerciabile da più di cinque campagne viticole;
- a vigneti da realizzare con autorizzazioni per nuovo impianto, di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) 1308/2013 ss.mm.ii. e all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e foreste 19/12/2022 n. 649010;
- a vigneti da realizzare con autorizzazioni da conversione di ex diritti di impianto derivanti da trasferimento tra aziende, così come stabilito dalla nota della Commissione Europea Ref (2016) 7158486 del 23/12/2016, punto 9;
- agli interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per vini senza DOP o IGP;
- ai vigneti che negli ultimi cinque anni abbiano beneficiato di aiuti comunitari, nazionali e/o regionali per gli stessi interventi;
- alle superfici vitate non inserite nella dichiarazione di vendemmia e produzione mosto e/o vino di cui al decreto ministeriale n. 7701/2019 ss.mm.ii. per la campagna 2022/2023.

Non sono comunque ammissibili:

- progetti collettivi;
- interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione di vigneti per la produzione di vini senza DOP o IGP;
- vigneti in coltura promiscua;
- interventi realizzati con sistema di allevamento ad alberata, alberello, tendone e pergola al di fuori degli interventi da attuare su "vigneti storici" iscritti nell'Elenco regionale con tale sistema di allevamento;
- interventi finalizzati alla realizzazione di vigneti mediante autorizzazioni al reimpianto scadute;
- interventi su superfici vitate soggette a vincoli, impegni e prescrizioni di qualsiasi natura (es: impegni pluriennali, vincolo di destinazione d'uso, sequestro giudiziario ecc.).

## 4. Spese ammissibili e non ammissibili

### 4.1 Spese ammissibili

Le spese ammissibili e quelle non ammissibili sono riportate nell'allegato B, predisposto secondo gli schemi approvati con gli **Allegati I e II** di cui all'articolo 2 comma 3 del decreto ministeriale n. 646643/2022.

Le spese eleggibili sono quelle sostenute a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione delle domande di sostegno e comunque non oltre il termine stabilito per la realizzazione dei lavori e presentazione della domanda di pagamento di saldo stabilito al paragrafo 7 (**eleggibilità della spesa**). Fanno eccezione le spese di estirpazione del vigneto che sono ammissibili, ove previste (cfr. TABELLA n. 2 - codici attività A.1, EA.1, SA.1, B.1, EB.1, SB.1), solo se effettuate a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di esito istruttorio di ammissibilità inviata dalla Regione al richiedente e comunque non prima della data stabilita da AGEA OP nelle proprie Istruzioni operative per la campagna 2023/2024 per l'esecuzione dei controlli *ex ante*.

Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per l'acquisto di materiali esclusivamente nuovi, supportate da idonea documentazione fiscale giustificativa della spesa e idonei giustificativi di pagamento effettuati dal beneficiario, come specificato nel bando regionale.

Qualora la domanda di sostegno non risultasse finanziabile, le eventuali spese sostenute dal richiedente sono a suo carico e non sono imputabili alla domanda di sostegno che dovesse essere ripresentata nell'annualità successiva.

I costi analitici di riferimento sono contenuti nel dal Prezzario ufficiale della Regione Marche in materia di lavori pubblici, consultabile sul sito Regione Marche/Edilizia e Lavori Pubblici/Prezzario Regionale Lavori Pubblici, capitolo 23 - OPERE AGRICOLE E FORESTALI, approvato annualmente con deliberazione di Giunta regionale.

Oltre alle voci indicate nel citato capitolo 23 - OPERE AGRICOLE E FORESTALI del Prezzario ufficiale della Regione Marche, possono concorrere alla definizione del costo dell'intervento le voci specifiche o comunque pertinenti ad un impianto viticolo contenute nel medesimo Prezzario.

Sono ammissibili esclusivamente le seguenti voci di spesa:

**A. per le Azioni collegate all'impianto viticolo oggetto di ristrutturazione, compresa la ricollocazione dell'impianto viticolo:**

- Spese per estirpazione dell'impianto viticolo
- Spese per rimozione delle strutture di supporto (sostegni) e smaltimento
- Spese per raccolta e trasporto dei ceppi, radici e altri residui vegetali

**B. per le Azioni collegate alla preparazione del terreno dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:**

- Spese per analisi del suolo
- Spese per rimozione delle pietre dal suolo (spietramento)
- Spese per lavorazione profonda (rippatura, scasso)
- Spese per aratura

- Spese per erpicatura
- Spese per fresatura
- Spese per trattamenti antiparassitari e diserbo
- Spese per concimazione organica e minerale

**C. Per le Azioni collegate alla realizzazione o innesto dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:**

- Spese per squadra dell'impianto
- Spese per realizzazione dell'impianto viticolo (lavoro di messa a dimora del materiale vegetale)
- Spese per innesto/reinnesto
- Spese per messa in opera delle strutture di supporto (sostegni)
- Acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell'impianto viticolo (barbatelle innestate o da innestare, marze, elementi per il fissaggio delle strutture di sostegno, ancore, tondini di ferro, filo di acciaio, tendifilo, legacci per pianta e tutto quanto necessario).

Sono altresì ammissibili al sostegno:

- **lavori in economia**, in attuazione dell'articolo 45 comma 1 del regolamento delegato (UE) 2016/1149, (contributi in natura) sotto forma di prestazioni di lavoro per le quali non è stato effettuato alcun pagamento in denaro, attestato da fatture, così come previsto nel Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune inviato alla Commissione il 31 dicembre 2021. Sono ammissibili come lavori in economia tutte le spese relative alle operazioni riportate nell'allegato B che possono essere attuate esclusivamente attraverso la fornitura di lavoro. Le spese per lavori in economia sono riconosciute apportando la decurtazione pari al 25%, relativa agli oneri per utile di impresa e spese generali, ai corrispondenti costi previsti nel Prezzario ufficiale della Regione Marche in materia di lavori pubblici. In ogni caso, in attuazione dell'articolo 45, comma 3, lettera c) del regolamento delegato (UE) 2016/1149, il sostegno erogato per i lavori in economia non può essere superiore al totale delle spese ammissibili, esclusi i lavori in economia, al termine dell'operazione. Pertanto, alle condizioni sopra indicate, le spese relative ai lavori in economia non possono rappresentare più della metà della spesa ammissibile all'esito dei controlli finali.
- **spese per progettazione tecnica**, riconosciute fino al limite del 2,25 % delle spese ammissibili a fine intervento, ove documentate da apposita dettagliata relazione tecnico-economica del libero professionista e documentazione fiscale.

Nel bando regionale sono specificate le condizioni per l'ammissibilità della spesa in conformità alle Istruzioni Operative di OP AGEA per la campagna 2023/2024.

#### **4.2 Spese non ammissibili**

Non sono ammesse le seguenti voci di spesa:

1. Semplice sostituzione ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 555/2008 e succ. mod. e int. o gestione ordinaria dell'impianto viticolo, in quanto l'obiettivo della misura è il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e l'incremento della competitività.



2. Cure colturali (spese di allevamento, eliminazione infestanti etc.).
3. Azioni collegate alla modifica della pendenza/livello dell'impianto viticolo:
  - modifica del profilo del terreno
  - livellamento del suolo
  - trasformazione e ricostituzione dell'impianto viticolo per permettere l'accesso diretto delle macchine.
4. Azioni collegate a terrazze, ciglioni e muri a retta:
  - messa in opera, ricostruzione o distruzione di terrazzo, con o senza muri di pietra compresa la conversione dei piani di raccordo dei terrazzi al servizio del vigneto.
5. Azioni collegate alle tecniche di impianto nell'impianto viticolo ristrutturato:
  - messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto (sostegni).
6. Azioni collegate all'istallazione o al miglioramento del sistema irriguo di soccorso:
  - allestimento e miglioramento dell'impianto di irrigazione del vigneto.
7. Protezione contro danni da vandalismo, per esempio attraverso:
  - costruzione di schermi
  - protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali.
8. Protezione contro danni da selvaggina, uccelli, per esempio attraverso:
  - copertura dei filari del vigneto con reti di protezione
  - macchine per spaventare gli uccelli
  - protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali.
9. Protezione dalla grandine con copertura dei filari del vigneto con reti di protezione.
10. Costruzione di frangivento e muri di protezione.
11. Passi carrai, sia all'interno di un vigneto sia quelli che portano a un vigneto.
12. Strade carrozzabili ed elevatori
13. Acquisto di trattori o di altri mezzi di trasporto.
14. Spese per estirpazione e la compensazione per il mancato reddito, in caso di Reimpianto a seguito di estirpazione per motivi fitosanitari (cfr. paragrafo 3.1.2).

Non sono comunque eleggibili all'aiuto:

- le spese sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno e quelle sostenute oltre il termine massimo stabilito per la realizzazione dei lavori e presentazione della domanda di pagamento di saldo stabilito al paragrafo 7;
- le spese non supportate da idonea documentazione giustificativa della spesa e dei pagamenti prevista dal bando regionale;

## **5. Criteri di sostegno**

Dopo avere esaminato le domande sulla base dei criteri di ammissibilità stabiliti ai paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3 delle presenti disposizioni, alle domande ammissibili, indipendentemente

dall'intervento attivato, sono attribuiti i punteggi stabiliti in applicazione del comma 4 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 646643/2022, sulla base dei criteri di priorità previsti nell'Allegato V dello stesso decreto e di seguito individuati.

### 5.1 Attribuzione dei criteri di priorità

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 646643/2022, sono individuati i seguenti criteri di priorità:

- A. Tipologia del richiedente
- B. Particolari situazioni aziendali

Detti criteri sono applicati nella regione Marche secondo l'articolazione e i punteggi indicati nelle tabelle A e B che seguono.

#### A. Tipologia del richiedente

Criterio		Punti	Fonte documentale per la verifica dei criteri dichiarati in domanda di sostegno
1	Titolare o legale rappresentante che al momento della presentazione della domanda ha un'età compresa tra i 18 ed i 40 anni	30	Fascicolo aziendale
2	Richiedente iscritto, in qualità di socio, a Consorzi di tutela vini DOP delle Marche autorizzati ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238	30	Libro soci Consorzio di tutela vini DOP, oppure attestazione del Consorzio di tutela vini DOP

I punteggi dei criteri 1 e 2, ove applicabili, sono cumulabili. Ai fini dell'attribuzione del punteggio del criterio 2 viene considerata l'iscrizione nell'elenco soci del Consorzio di tutela vini DOP alla data di presentazione della domanda di sostegno.

#### B. Particolari situazioni aziendali

Criterio		Punti	Fonte documentale per la verifica dei criteri dichiarati in domanda di sostegno
1	Aziende con rapporto Superficie vitata/SAU maggiore del 50%	20	Fascicolo aziendale
2	Aziende localizzate in aree colpite dal sisma come delimitate dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e smi	2-a) Interventi ricadenti nelle zone montane, individuate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, all'interno delle aree colpite dal sisma	Fascicolo aziendale
		2-b) Interventi ricadenti all'interno delle aree colpite dal sisma ubicate in zone non montane ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013	

I punteggi dei criteri 1 e 2, ove applicabili, sono cumulabili. Il criterio n. 2 viene applicato quando almeno un appezzamento oggetto dell'intervento ricade in area colpita dal sisma. I punteggi dei sub criteri 2a) e 2b) non sono cumulabili.

A parità di punteggio viene data preferenza al richiedente con minore età alla data di presentazione della domanda di sostegno. Nel caso in cui si tratti di una società di persone o di capitali, l'età di riferimento è quella del legale rappresentante.

I requisiti atti all'assegnazione dei punteggi devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di sostegno e dichiarati dal richiedente nella stessa domanda, pena il mancato riconoscimento degli stessi in sede istruttoria di ammissibilità.

Il punteggio richiesto in domanda di sostegno non può in nessun caso essere aumentato.

## **6. Importi ed aliquote di sostegno**

### **6.1 Percentuale dell'aiuto**

Il sostegno alla Ristrutturazione e riconversione dei vigneti in ogni caso non può superare il 50% dei costi effettivamente sostenuti e rendicontati in sede di domanda di pagamento di saldo.

### **6.2 Entità dell'aiuto**

Il sostegno alla Ristrutturazione e riconversione dei vigneti può essere erogato soltanto nelle seguenti forme:

- a. compensazione dei produttori per le perdite di reddito conseguenti alla esecuzione dell'intervento;
- b. contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione.

La compensazione della perdita di reddito di cui alla lettera a) può assumere una delle seguenti forme:

a1) coesistenza di viti vecchie e nuove per un periodo non superiore ai tre anni. In tal caso l'estirpazione della superficie vitata deve essere effettuata entro la fine del terzo anno successivo a quello dell'impianto;

a2) compensazione finanziaria. Detta compensazione, calcolata sulla base dei criteri definiti dal decreto direttoriale 8 marzo 2010, n. 2862 ss.mm.ii., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2010, è fissata in **2.000,00 euro/ettaro** in caso di estirpazione e reimpianto e in **1.000,00 euro/ettaro in caso di sovrainnesto** ed è erogata per una sola annualità in una unica soluzione. Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito, di cui alla lettera a2), qualora vengano utilizzate autorizzazioni di reimpianto non provenienti dalla operazione di ristrutturazione e riconversione dei vigneti oppure con l'impegno a estirpare una equivalente superficie vitata (reimpianto anticipato) inserite nel progetto oggetto di richiesta di sostegno oppure in caso di reimpianto per motivi fitosanitari (cfr. TABELLA n.1 - codici A.2, A.3, B.2, B.3, D.1).

Il contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione vigneti di cui alla lettera b) viene erogato sulla base dei costi effettivamente sostenuti, e accertati in fase di controllo sulla domanda di pagamento, nel rispetto del Prezzario ufficiale della Regione Marche in materia di

lavori pubblici, in cui sono contenute le voci analitiche di costo per la realizzazione di interventi di estirpazione e impianto di un ettaro di vigneto realizzato secondo tecniche e pratiche agronomiche ordinarie nella Regione, e comunque nel limite dei livelli di sostegno massimi, stabiliti in conformità all'articolo 8 comma 3 del decreto ministeriale n. 646643/2022, riportati nella TABELLA n. 2.

**Tali importi massimi potranno essere aggiornati sulla base delle indagini in corso di svolgimento da parte di CREA finalizzate alla armonizzazione dei prezziari regionali per quanto riguarda i costi di estirpazione e impianto di vigneto.**

**TABELLA n. 2: Livelli di sostegno ad ettaro**

Codice Attività	Contributo ai costi sostenuti per la RRV		Indennizzo per perdite di reddito €/Ha	Sostegno comunitario massimo concedibile €/Ha
	Estirpazione €/Ha	Reimpianto €/Ha		
A.1	840	11.800	2.000	14.640
EA.1	1.000	14.160	2.000	17.160
SA.1	840	11.800	2.000	14.640
A.2	//	11.800	//	11.800
A.3	//	11.800	//	11.800
EA.3	//	14.160	//	14.160
A.4	//	2.200	1.000	3.200
EA.4	//	2.640	1.000	3.640
SA.4		2.200	1.000	3.200
B.1	840	11.800	2.000	14.640
EB.1	1.000	14.160	2.000	17.160
SB.1	840	11.800	2.000	14.640
B.2	//	11.800	//	11.800
B.3	//	11.800	//	11.800
SB.3	//	11.800	//	11.800
D.1	//	11.800	//	11.800

Esclusivamente in caso dei "vigneti eroici", che alla data di approvazione della graduatoria regionale risulteranno iscritti nell'Elenco regionale di cui alla DGR n. 45 /2023, è ammessa l'elevazione del contributo, del 20 %, in conformità all'articolo 8 comma 3 del decreto ministeriale n. 646643/2022<sup>6</sup>.

**Il sostegno per costi di estirpazione di € 840,00/ha** è dato dalla spesa per smaltimento palificazione e di rimozione, raccolta e trasporto di ceppi, radici e altri residui vegetali. Tale spesa è riconosciuta solo per i vigneti realizzati a seguito di estirpazioni effettuate ai fini

<sup>6</sup> DGR n. 1797 del 27/12/2022: aggiornamento del Prezzario ufficiale della Regione Marche in materia di lavori pubblici.

dell'attuazione dell'intervento settoriale della Ristrutturazione e riconversione purché l'estirpazione sia effettuata dopo la presentazione della domanda di sostegno e comunque non prima della comunicazione di ammissibilità della domanda. Le spese di smaltimento della palificazione sono ammissibili solo se tale questo è avvenuto presso un centro autorizzato per rifiuti speciali e documentato da apposita documentazione probante.

Il sostegno comunitario previsto dall'intervento della Ristrutturazione e riconversione vigneti non è cumulabile con altri aiuti comunitari riguardanti, al contempo, le medesime superfici ed operazioni.

## **7. Modalità di erogazione dell'aiuto**

L'aiuto è erogato in relazione alla superficie vitata, definita in conformità dell'articolo 42 comma 1 del regolamento delegato (UE) 2022/126, comunque entro 12 mesi dalla presentazione da parte del beneficiario di una domanda di pagamento finale, valida e completa, secondo quanto stabilito all'articolo 25 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150.

Per l'esercizio finanziario 2023/2024 il pagamento dell'aiuto alla misura può essere richiesto unicamente nelle seguenti forme:

1. A COLLAUDO. La domanda di pagamento a saldo, a termine lavori, a fronte della domanda di sostegno con pagamento a collaudo deve essere presentata entro l'esercizio finanziario 2023/2024. Nel bando sono approvati i termini regionali in conformità alle Istruzioni operative di OP AGEA per la campagna 2023/2024;
2. A FIDEJUSSIONE, previa presentazione di garanzia fidejussoria e SUCCESSIVO SALDO A TERMINE DEI LAVORI.

Il pagamento del sostegno può essere effettuato anticipatamente, prima della conclusione dei lavori, per un importo massimo pari all'80% del contributo ammesso a finanziamento per l'intera operazione, e successivo saldo del 20% al termine dei lavori, esclusivamente a condizione che il richiedente selezioni in domanda di sostegno la modalità di erogazione dell'aiuto a fidejussione, che prevede la costituzione di una garanzia fideiussoria a favore di AGEA OP, pari al 110% del valore dell'anticipo liquidabile

In caso di domande di sostegno con richiesta di pagamento a fidejussione, l'anticipo viene erogato entro l'esercizio finanziario di presentazione della domanda (15 ottobre 2023), nei termini fissati nel bando regionale secondo quanto stabilito da AGEA OP nelle proprie Istruzioni operative per la campagna 2023/2024. La domanda di pagamento a saldo per l'erogazione del 20% del contributo ammesso e per lo svincolo della garanzia fideiussoria deve essere presentata a conclusione dei lavori entro il termine indicato nella domanda di sostegno secondo quanto stabilito da AGEA OP nelle proprie istruzioni operative per l'annualità 2023/2024.

In caso di domande di sostegno con richiesta di pagamento su anticipo tramite fidejussione e successivo saldo non è consentita la presentazione della domanda di pagamento di saldo nell'esercizio 2024.

Il pagamento dei saldi previsti per la campagna 2024/2025 e seguenti è subordinato all'assegnazione delle risorse alla Regione Marche, tramite apposito atto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e foreste per la stessa campagna.

## 8. Variazioni progettuali

È prevista la possibilità di presentare domanda di **variazioni** al progetto iniziale ammesso (**varianti e modifiche minori**), nel caso il cui beneficiario ne riscontri la necessità, alle seguenti condizioni:

- a) la variante richiesta non può in nessun caso cambiare la strategia del progetto approvato;
- b) la variante richiesta non può in nessun caso alterare l'efficacia dei controlli *ex-ante* eventualmente già effettuati;
- c) la variante richiesta non può in nessun caso alterare la programmazione finanziaria (4° comma dell'art. 53 del regolamento delegato UE 2016/1149).

In ogni caso le variazioni progettuali non possono determinare una riduzione del punteggio attribuito in fase di approvazione della domanda e quindi un cambiamento della posizione del beneficiario in graduatoria che incida sulla finanziabilità della domanda stessa. In tal caso il contributo viene revocato con recupero degli anticipi eventualmente erogati maggiorati del 10%.

Non sono altresì ammesse varianti o modifiche minori che implicino il superamento dell'importo totale del sostegno approvato per l'operazione. Eventuali spese aggiuntive o costi più elevati, che determinino un aumento del costo totale dell'operazione in questione rispetto alla spesa ammessa, sono a totale carico del beneficiario.

### 8.1 Varianti

È prevista la possibilità di presentare le seguenti richieste di variante al progetto iniziale approvato:

1. attività da eseguire nel rispetto della strategia del progetto iniziale e della programmazione finanziaria;
2. tipologia di erogazione del contributo, da collaudo a fidejussione con conseguente variazione del cronoprogramma;
3. cronoprogramma delle attività da portare a termine, esclusivamente per le domande di sostegno a fidejussione;
4. beneficiario nei casi di subentro nella titolarità della domanda iniziale (per decesso e per garantire il ricambio generazionale in azienda).

Le domande di variante debbono essere presentate prima della loro esecuzione e sono assoggettate ad approvazione da parte della Regione.

Le domande di variante di cui al punto 1 deve essere presentata entro e non oltre il 30/04/2023.

La domanda di variante di cui al punto 2 deve essere presentata prima della conferma di finanziabilità e comunque non oltre il 15 dicembre 2023.

La domanda di variante di cui al punto 3:

- deve essere presentata non oltre il 30 novembre 2023, per le domande di sostegno a collaudo;
- deve essere presentata antecedentemente i 180 giorni prima della scadenza del termine presentazione domanda di saldo, per le domande di sostegno a fidejussione con pagamento con anticipo, e perfezionata, con invio dell'appendice alla polizza ad OP AGEA, entro 30 giorni prima della scadenza del termine presentazione domanda di pagamento di saldo.

Le domanda di variante di cui al punto 4 deve essere presentata entro e non oltre i 30 giorni prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di pagamento di saldo.

Non sono ammesse varianti diverse da quelle espressamente indicate in questo paragrafo.

**Impianti che all'atto del collaudo risultano difformi da quanto dichiarato in domanda di pagamento di saldo non sono ammissibili all'aiuto.**

## **8.2 Modifiche minori**

Per "Modifiche minori" si intende la possibilità di apportare all'operazione inizialmente approvata delle modifiche di minore entità e in particolare:

- 1) la variazione delle caratteristiche del vigneto autorizzato (varietà, sesto d'impianto, forma di allevamento);
- 2) la modifica della ubicazione dell'impianto da realizzare geografica (es. foglio e particella).

Le modifiche minori possono essere attuate senza la preventiva autorizzazione, ma devono comunque essere comunicate alla Regione prima della loro realizzazione e comunque prima della presentazione della domanda di pagamento di saldo nella quale dovranno obbligatoriamente essere riportate.

Modifiche minori che possano comportare una variazione ai criteri di priorità tali da incidere sulla finanziabilità della domanda o che comportino il superamento dell'importo totale del sostegno approvato per l'operazione non saranno accolte e le relative spese sostenute non saranno ammesse e le spese relative saranno posta unicamente a carico del beneficiario.

La comunicazione delle modifiche minori deve essere effettuata sulla base di quanto stabilito dalle Istruzioni operative di OP AGEA per la campagna 2023/2024.

**Interventi che all'atto del controllo finale dovessero risultare difformi da quanto dichiarato in domanda di pagamento di saldo non sono ammissibili all'aiuto.**

## **9. Dotazione finanziaria**

La dotazione finanziaria complessiva assegnata al bando della campagna 2023/2024 è pari a € 1.500.000,00, di cui è riservata la quota del:

- a) 20%, pari a **€ 300.000,00**, alle domande per interventi nei "vigneti eroici" e "vigneti storici" iscritti nell'Elenco regionale (cfr. paragrafo 3.1.1), in conformità all'articolo 9 comma 1 del decreto ministeriale n. 646643/2022;

- b) 5%, pari a € 75.000,00, alle domande di sostegno per reimpianto per motivi fitosanitari (cfr. paragrafo 3.1.2), in conformità all'articolo 10 comma 3 del decreto ministeriale n. 646643/2022.

Le risorse delle riserve di cui alle lettere a) e b) non utilizzate in parte o in toto, sono destinate alla misura principale.

## **10. Vincoli**

Le superfici vitate oggetto di sostegno alla Ristrutturazione e riconversione vigneti devono mantenere la loro destinazione d'uso per almeno 5 anni dalla data di presentazione della domanda di saldo ed essere oggetto di coltivazione ordinaria, fatti salvi i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali debitamente documentati previsti dalla normativa comunitaria e/o nazionale vigente, pena la restituzione del sostegno percepito.

Tali superfici non possono, pertanto, né essere estirpate né subire modifiche al vitigno impiantato, sesto di impianto (o numero di ceppi) e forma di allevamento per almeno 5 anni decorrenti data di presentazione della domanda di saldo.

Tali vincoli sono trasferiti dal soggetto cedente al soggetto subentrante, in caso di cambio di conduzione della superficie vitata.

A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/2115, gli aiuti inerenti il settore vitivinicolo non sono soggetti alla condizionalità.

## **11. Demarcazione tra PSR e OCM – Settore Vitivinicolo**

Al fine di assicurare il rispetto di quanto stabilito all'articolo 43 del regolamento delegato (UE) 2016/1149 e all'articolo 27 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, la demarcazione con altri strumenti finanziari è quella individuata dall'elenco delle azioni finanziate sull'OCM vitivinicola di cui all'Allegato B. Tale demarcazione, nonché il relativo sistema di controllo, è altresì inserita nel Piano Strategico Nazionale presentato alla Commissione europea al 31 dicembre 2021.

Pertanto, gli investimenti richiesti a contributo a valere sul presente atto possono accedere esclusivamente all'intervento del settore vitivinicolo della misura Ristrutturazione e riconversione dei vigneti a norma dell'articolo 58 comma 1 lettera a) del regolamento (UE) n. 2021/2115 e non possono essere oggetto di aiuto a valere sugli interventi afferenti al PSR Marche.

## **12. Disposizioni finali e di coordinamento**

Per quanto non specificatamente indicato nel presente provvedimento si deve fare riferimento alla normativa comunitaria vigente citata nel presente atto, alle disposizioni nazionali di attuazione dell'intervento contenute nel decreto ministeriale n. 646643/2022, alla circolare di Agea Coordinamento n. 5577/2023 e nelle Istruzioni operative di OP AGEA n. 11/2023 per la campagna 2023/2024.

Le disposizioni contenute nel presente atto potranno essere aggiornate qualora fossero emanate nuove disposizioni a livello nazionale.



Le procedure e i relativi termini per l'applicazione delle presenti disposizioni saranno stabiliti con il bando regionale di attuazione dell'intervento della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2023/2024 adottato con decreto del dirigente del Settore Agroambiente - SDA di AN.

Nel bando saranno stabiliti termini e modalità per la presentazione delle domande di sostegno/variante/pagamento di saldo, le procedure per i controlli tecnico-amministrativi di ricevibilità e ammissibilità delle predette domande nonché le disposizioni relative ai recuperi e alle penalità in applicazione del decreto ministeriale n. 646643/2022 e circolari di AGEA, Area Coordinamento e Organismo pagatore.

Nel bando saranno inoltre recepite eventuali disposizioni aggiuntive contenute nelle Istruzioni operative annuali di AGEA OP per la campagna 2023/2024 relativamente alla gestione del flusso di informazioni e quant'altro necessario per l'operatività del bando regionale.

Il dirigente competente potrà inoltre apportare, con propri atti, eventuali adeguamenti necessari per il buon funzionamento delle attività, tenuto conto degli indirizzi e le scelte approvate con il presente atto.

\*\*\*\*\*

**Specifiche tecniche dell'intervento della Ristrutturazione e riconversione vigneti e pagamento dell'aiuto**  
**(Allegato I al decreto ministeriale n. 646643/2022) – Campagna 2023/2024**

**1- REGIONE MARCHE**

**1. SPECIFICHE TECNICHE:**

**1.1 Area di intervento \*:**

- intero territorio regionale [ X ]

**1.2 Limitazione a zone atte a produrre DOP-IGP \*:**

Sì [X] No [ ]

- DOP – IGP previste: **Tutte le DOP e IGP della Regione Marche**
- DOP – IGP escluse **Nessuna**

**1.3 Soggetti autorizzati alla presentazione dei progetti \*:**

- imprenditori agricoli singoli [ X ]
- cooperative agricole [ X ]
- società di persone e di capitali esercitanti attività agricola [ X ]

**1.4 Varietà:**

- previste\*: **Sono ammesse tutte le varietà classificate idonee alla coltivazione nella Regione Marche contenute nell'allegato al decreto n. 301/PSD del 11/08/2021, di seguito elencate:**

**Albana B., Aleatico N., Alicante N., Ancellotta N., Barbera N., Biancame B., Bombino bianco B., Cabernet franc N., Cabernet sauvignon N., Canaiolo nero N., Carignano N., Chardonnay B., Cilieggiolo N., Colorino N., Famoso B., Fiano B., Foglia tonda N., Gaglioppo N., Garganega B., Garofanata B., Grechetto B., Incrocio bruni 54 B., Lacrima N., Maceratino B., Maiolica N., Malbo gentile N., Malvasia bianca di Candia B., Malvasia bianca lunga B., Manzoni bianco B., Merlot N., Montepulciano N., Montonico bianco B., Moscato bianco B., Mostosa B., Passerina B., Pecorino B., Petit verdot N., Pinot bianco B., Pinot grigio G., Pinot nero N., Rebo N., Refosco dal peduncolo rosso N., Riesling B., Riesling italoico B., Sagrantino N., Sangiovese N., Sauvignon B., Syrah N., Teroldego N., Terrano N., Tocai friulano B., Trebbiano toscano B., Verdicchio bianco B., Vermentino B., Vernaccia nera N., Vernaccia Nera Grossa N.**

- escluse: **Nessuna**
- a cui è riconosciuta una preferenza: **Nessuna**

**1.5 Forme di allevamento:**

- previste \*: **Cordone speronato e Guyot**
- escluse: **tutte le altre, fatta eccezione per gli interventi sui “vigneti storici” iscritti nell'Elenco regionale di cui all'articolo 5 comma 2 del DM n. 6899/2020 per le quali sono ammesse le seguenti forme: Alberata, alberello, pergola, tendone.**  
A cui è riconosciuta una preferenza: // **Nessuna**

**1.6 Numero minimo di ceppi/ettaro \*:**

- forma di allevamento: **Cordone speronato e Guyot ceppi/ha: 2.500,**  
**Le deroghe ai limiti sopra fissati possono essere accolte, nei casi opportunamente previsti, purché comunque si preveda l'impiego di meno di 2.500 ceppi/ettaro fatte salve specifiche disposizioni previste da disciplinari di produzione DOP e IGP delle Marche.**

### 1.7 Superficie minima:

- domanda singola: **0.50.00 ha**

deroghe specifiche:

- **ettari 0.30.00, in caso di interventi di richiedenti che, alla data di presentazione della domanda, conducano una superficie agricola utilizzata a vigneto inferiore o uguale a tre ettari;**
  - **ettari 0.10.00, in caso di reimpianto di “vigneti eroici” iscritti nell’Elenco regionale di cui al DM n. 6899/2020;**
  - **ettari 0.10.00, in caso di reimpianto di “vigneti storici” iscritti nell’Elenco regionale di cui al DM n. 6899/2020;**
  - **ettari 0.10.00, in caso di reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie.**
- motivazione: **Esiguità delle superfici oggetto di provvedimento**

**Non sono previste domande collettive.**

### 1.8 Attività previste \*:

a) riconversione varietale:

- estirpazione e reimpianto [ X ]
- reimpianto con autorizzazione [ X ]
- reimpianto anticipato [ X ]
- sovrainnesto [ X ]

b) ristrutturazione:

- estirpazione e reimpianto [ X ]
- reimpianto con autorizzazione [ X ]
- reimpianto anticipato [ X ]

c) ricollocazione:

- estirpazione e reimpianto [ X ]
- reimpianto con autorizzazione [ X ]
- reimpianto anticipato [ X ]

d) miglioramenti delle tecniche di gestione dell’impianto viticolo:

- modifica del profilo del terreno (pendenza) [NO]
- livellamento del suolo [NO]
- trasformazione e ricostituzione dell’impianto viticolo per permettere l’accesso diretto delle macchine compresa la conversione dei piani di raccordo dei terrazzi [NO]
- messa in opera, ricostruzione o distruzione di terrazzo, con o senza muri di pietra [NO]
- messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto (sostegni) [NO]
- allestimento e miglioramento dell’impianto idrico di soccorso a servizio del vigneto [NO]

### 1.9 Età massima dei vigneti oggetto di sovrainnesto \*: 10 anni

**1.10 Periodo massimo entro il quale realizzare tutte le operazioni di ristrutturazione [3 anni decorrenti dalla data di finanziabilità] \*: compatibilmente con la scadenza dell'autorizzazione al reimpianto collegata alla domanda di adesione all'intervento.**

**Nello specifico:**

- per le domande di sostegno a collaudo, entro il termine stabilito da OP AGEA
- per le domande di sostegno a fidejussione, entro il termine stabilito da OP AGEA

## **2. PAGAMENTO DEGLI AIUTI:**

**2.1 % di contributo comunitario ai costi di ristrutturazione e riconversione [4] \*:**

- sulle spese sostenute [ X ]

% massima\*: **50 %**

**2.2 Pagamento del contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione [4] \*:**

- sulle spese sostenute [ X ]

Importo massimo \*: **12.640 euro/ettaro** cui si aggiungono **€ 840/ettaro** per contributi ai costi di estirpazione

Deroghe per zone specifiche [7] (*indicare*): **15.160 euro/ettaro** in caso di interventi su **Vigneti eroici iscritti nell'Elenco** di cui all'articolo 5 comma 2 del DM n. **6899/2020** cui si aggiungo nei casi previsti **€ 1.000/ettaro** per contributo ai costi di estirpazione

**2.3 Pagamento della compensazione per le perdite di reddito**

- metodo di determinazione della perdita di reddito \*:

**sulla base della stima realizzata da ISMEA, secondo i criteri definiti dal decreto direttoriale del MiPAAF 8 marzo 2010, n. 2862 e tenendo conto dei costi specifici stimati sulla base della metodologia RICA**

- Importo della perdita di reddito \*: **2.000 euro/ettaro per anno**
- Compensazione per le perdite di reddito [8] \*: **2.000 euro/ettaro per estirpazione e reimpianto in una unica soluzione**
- Per altra variabile: **1.000 euro/ettaro per sovrainnesto, in una unica soluzione**

**2.4 Importo del sostegno ammissibile per ettaro\*:**

(riportare gli importi, comprensivi del contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione e dell'indennizzo per le perdite di reddito, con le differenziazioni per tipo di intervento)

Codice Attività	Contributo ai costi sostenuti per la RRV		Indennizzo per perdite di reddito €/Ha	Sostegno comunitario massimo concedibile €/Ha
	Estirpazione €/Ha	Reimpianto €/Ha		
A.1	840	11.800	2.000	14.640
EA.1	1.000	14.160	2.000	17.160
SA.1	840	11.800	2.000	14.640
A.2	//	11.800	//	11.800
A.3	//	11.800	//	11.800
EA.3	//	14.160	//	14.160
A.4	//	2.200	1.000	3.200

Codice Attività	Contributo ai costi sostenuti per la RRV		Indennizzo per perdite di reddito €/Ha	Sostegno comunitario massimo concedibile €/Ha
	Estirpazione €/Ha	Reimpianto €/Ha		
EA.4	//	2.640	1.000	3.640
SA.4		2.200	1.000	3.200
B.1	840	11.800	2.000	14.640
EB.1	1.000	14.160	2.000	17.160
SB.1	840	11.800	2.000	14.640
B.2	//	11.800	//	11.800
B.3	//	11.800	//	11.800
SB.3	//	11.800	//	11.800
D.1	//	11.800	//	11.800

**2.5 Tempi di erogazione dell'aiuto \*:**

- anticipato e successivo saldo [ X ]
- a collaudo [ X ]

**Elenco delle azioni finanziate sull'OCM vitivinicola – Intervento della Ristrutturazione e riconversione vigneti per la realizzazione o modifica di impianti viticoli – campagna 2023/2024**

**1. AZIONI COLLEGATE ALLA RICONVERSIONE VARIETALE (A) E ALLA RISTRUTTURAZIONE, COMPRESA LA RICOLLOCAZIONE, DELL'IMPIANTO VITICOLO <sup>1</sup> (B) <sup>2</sup>:**

- **Azioni collegate all'impianto viticolo oggetto di ristrutturazione:**
  - estirpazione dell'impianto viticolo [ X ]
  - rimozione delle strutture di supporto (sostegni) e smaltimento [ X ]
  - raccolta e trasporto dei ceppi, radici e altri residui vegetali [ X ]
- **Azioni collegate alla preparazione del terreno dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:**
  - analisi del suolo [X ]
  - rimozione delle pietre dal suolo (spietramento) [X ]
  - lavorazione profonda (rippatura, scasso) [X ]
  - aratura [X ]
  - erpicatura [X ]
  - fresatura [X ]
  - trattamenti antiparassitari e diserbo [X ]
  - concimazione organica e minerale [X ]
- **Azioni collegate alla realizzazione o innesto dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:**
  - squadra dell'impianto [X ]
  - realizzazione dell'impianto viticolo (lavoro di messa a dimora del materiale vegetale) [X ]
  - innesto / reinnesto [X ]
  - messa in opera delle strutture di supporto (sostegni) [X ]
  - acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell'impianto viticolo (barbatelle innestate o da innestare, marze, elementi per il fissaggio delle strutture di sostegno (ancore), tondini di ferro, filo di acciaio, tendifilo, legacci per pianta e tutto quanto necessario) [X ]

**2. AZIONI AMMISSIBILI SOTTO LA MISURA “MIGLIORAMENTI DELLE TECNICHE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO VITICOLO” CON RIFERIMENTO AL NUOVO IMPIANTO VITICOLO O ALL'IMPIANTO VITICOLO RISTRUTTURATO E/O RICONVERTITO (C):**

- **Azioni collegate alla modifica della pendenza / livello dell'impianto viticolo:**
  - modifica del profilo del terreno [NO]
  - livellamento del suolo [NO]
  - trasformazione e ricostituzione dell'impianto viticolo per permettere l'accesso diretto delle macchine [NO]

<sup>1</sup> E' incluso l'impianto del vigneto a seguito di ripristino del terreno a seguito di eventi calamitosi, tuttavia, il ripristino susseguente all'evento calamitoso non è ammissibile.

<sup>2</sup> E' inclusa anche la modifica della densità di impianto del vigneto se questa concerne importanti modifiche del vigneto stesso e costituisce una modifica strutturale dell'impianto viticolo e non manutenzione ordinaria. In questo caso la quota di contributo deve essere adattata alla specifica modifica.

- **Azioni collegate a terrazze, ciglioni e muri a retta:**
  - messa in opera, ricostruzione o distruzione di terrazzo, con o senza muri di pietra compresa la conversione dei piani di raccordo dei terrazzi al servizio del vigneto [ NO]
- **Azioni collegate alle tecniche di impianto nell' impianto viticolo ristrutturato:**
  - messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto (sostegni) [NO ]
- **Azioni collegate all'istallazione o al miglioramento del sistema irriguo di soccorso:**
  - allestimento e miglioramento dell'impianto di irrigazione del vigneto[NO]

### 3. AZIONI NON AMMISSIBILI

Le seguenti azioni non sono ammissibili:

- Semplice sostituzione ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 555/2008 o gestione ordinaria dell'impianto viticolo, in quanto l'obiettivo della misura è il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e l'incremento della competitività
- Protezione contro danni da vandalismo per esempio attraverso:
  - Costruzione di schermi;
  - Protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali;
- Protezione contro danni da selvaggina, uccelli, per esempio attraverso:
  - Copertura dei filari del vigneto con reti di protezione;
  - Macchine per spaventare gli uccelli;
  - Protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali
- Protezione dalla grandine con copertura dei filari del vigneto con reti di protezione
- Costruzione di frangivento / pareti di protezione dal vento e muri di protezione
- Passi carrai - sia all'interno di un vigneto che quelli che portano a un vigneto
- Strade carrozzabili ed elevatori.
- Acquisto di trattori o di altri mezzi di trasporto;
- Spese per estirpazione e la compensazione per il mancato reddito, in caso di Reimpianto a seguito di estirpazione per motivi fitosanitari.

**La Regione Marche procede alla demarcazione tra l'OCM e lo Sviluppo rurale sulla base delle azioni riportate nel presente allegato al fine di evitare illecite duplicazione di interventi.**

NOTA di compilazione:

Il presente allegato B è stato compilato limitatamente alle parti di interesse per la Regione Marche.

\*\*\*\*\*